


Rassegna Enti Locali



UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI - ITALIA

www.upel.va.it

n. 21/2022



Rassegna Enti Locali

n. 21/2022

Settimana dal 6 al 10 giugno 2022

RASSEGNA ENTI LOCALI

Proprietà

Unione Provinciale Enti Locali – Italia

Via Como, 40 - 21100 Varese (VA)

t. 0332 287064 - email upel@upel.va.it - PEC upel@legalmail.it

Pubblicazione telematica registrata al n. 5/2021 del Tribunale di Varese

Direttore Responsabile

Danilo Francesco Guerini Rocco

Coordinamento Scientifico

Dott. Claudio Biondi

Segreteria di redazione

Claudia Paroli

In copertina: Discesa agli inferi, 2015, Chiesa dei Santi Agostino, Monica e Giovanni Battista, Casciago (VA). Foto © [Centro Aletti](#)

L'immagine e le notizie presenti nella pubblicazione sono attinte da internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione non avranno che da segnalarlo a upel@upel.va.it e si provvederà alla rimozione.

Indice

Cultura

Casciago	11
----------------	----

Amministrazione

Da Anac e notai il vademecum per le società in house	14
Incompatibile il consigliere incaricato precedentemente dal Comune di un lavoro di progettazione	15
Il Pnrr chiede pagamenti veloci	17
Affidamenti in house se il privato è più caro	19
Una legge quadro per rinnovare il regionalismo	21
Ddl autonomia, standard dei servizi prima di dare competenze alle Regioni ...	23
Privacy, scoring comunale sotto la lente del Garante	25
Variante urbanistica, il consiglio comunale può decidere diversamente dalla Conferenza di servizi solo per valide ragioni	26
Mancare l'appuntamento con il Pnrr condannerà i Comuni alla marginalità ...	28
Ora la p.a. notificherà online	31
Ministero Interno: vicesegretari e mancato assolvimento dell'obbligo formativo	32
Uffici stampa in tutti i comuni	33

Risorse Umane

Enti locali, accelera il contratto: ecco la bozza con i «premi» fino a 1.600 euro	35
Assunzioni con graduatoria doc	37

Scioperi nel pubblico impiego, il «Cruscotto» manda in soffitta la comunicazione della Funzione pubblica	39
Pa, lavoro agile al bivio: a Palazzo Chigi c'è l'app, al Mims tutti in ufficio	41
ARAN: Rapporto semestrale retribuzioni dipendenti pubblici	42
Ministero Interno: permessi di lavoro per i presidenti dei gruppi consiliari	43
Concorsi, salario accessorio per enti in dissesto, assegni al nucleo e incarichi esterni	44
Concorsi, valgono solo le norme in vigore alla data del bando	46
Progressioni economiche, nessuna esclusione per i periodi a tempo determinato	47
Piao, per una vera riorganizzazione serve un cambio di mentalità	49
Funzione Pubblica: stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili	51
Incarichi esterni illegittimi se non si tratta di situazioni eccezionali	52
Corte Conti Liguria: falsa attestazione della presenza in servizio	54
Cassazione, legittimo l'utilizzo del fondo per la retribuzione di risultato a favore dei dirigenti con contratto a termine	55
Assunzioni e mobilità, i Comuni contro la piattaforma unica	57
Aran: utilizzo dello scavalco d'eccedenza	59

Finanza

Tarsu, l'esenzione spetta solo nei luoghi dove effettivamente si svolge il culto	61
Da Arconet, semaforo verde al quadro concettuale della nuova contabilità Accrual	63
Salvaguardia degli equilibri di bilancio: un check up ai bilanci degli enti locali	65
Caro materiali, conti in bilico	68
Il debito fuori bilancio matura dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna	69

Come contabilizzare le risorse del Pnrr, un capitolo di entrata e di spesa per ogni codice unico di progetto.....	71
Rendiconto Regioni e Province 2021, tra i controlli dei revisori il monitoraggio sul Pnrr	74
Imu, l'acconto entro il 16 giugno - Nuove regole sulle case coniugali	77
Tosap dovuta per l'occupazione con i cassonetti dei rifiuti	79
Ministero Interno: riparto contributo per la continuità dei servizi erogati	81
Caro bollette, per gli enti coperture ad ampio raggio	82
Servizi comunali con l'Iva	83
Ifel: assegnazioni contributi 2022 ai Comuni	84
Decreto: proroga bilancio di previsione 2022/2024	85
PagoPa: proroga erogazione contributo per piattaforme abilitanti.....	86
Compensi partecipate, i tetti vincolano anche dirigenti e sindaci	87
Così cambierà l'Irpef comunale: chi perde con la sovrainposta.....	89

Gestione del Territorio

Proroga lavori, titoli edilizi e convenzioni: per le imprese nuove scadenze appese all'obbligo di comunicazione.....	93
Gare, le istruzioni del Tar Lombardia sul «confronto a coppie»	97
Gare, va esclusa l'impresa iscritta alla Camera di Commercio ma inattiva al momento della partecipazione	99
Enti locali e Pnrr, 40 miliardi di appalti da aggiudicare entro un anno	102
Nessun risarcimento per il divieto di costruire in base al permesso non annullato, se c'è una condanna penale	104
Bonifiche, la Pa non può imporre il ripristino definitivo al proprietario non colpevole dell'inquinamento.....	105
Caro-materiali, cosa succede alle compensazioni dopo lo stop del Tar al decreto prezzi del Mims.....	107

L'edificio non c'è più? Ugualmente possibile la ristrutturazione con ampliamento volumetrico.....	111
Cessione di cubatura, le indicazioni del Consiglio di Stato su aree e trascrizione degli accordi.....	113
Appalti, il piano di attuazione della clausola sociale va inserito nella documentazione amministrativa	117
Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per Pa e imprese	119
ICS: bandi per impiantistica sportiva dei Comuni	122
Presidenza del consiglio: contrasto agli incendi boschivi	123
Abusi paesaggistici, limiti di sanabilità rimessi alle norme statali	124

Polizia Locale - Attività Economiche

Pubblicità, da rimuovere il maxi-schermo led che distrae gli automobilisti....	127
Resistenza a pubblico ufficiale anche se l'agente è in borghese ma si qualifica subito	129

Welfare

Accoglienza e integrazione, 36mila posti per il sistema Sprar-Sai nel 2022	131
Anci: bando Progetto otto per mille.....	133
Qualità della vita per generazioni: vincono le province di Aosta, Piacenza e Cagliari	134

Rassegne Giurisprudenziali

Conti giudiziali, dissesto e predissesto e parificate: le massime della Corte dei conti	137
--	-----

Cultura

Casciago

L'antico abitato di [Casciago](#) conserva diverse ville signorili, sorte grazie al panorama e alla vicinanza al lago di Varese. In cima al paese si trova **Villa Castelbarco Albani**, progettata dall'architetto Leopoldo Pollack. In stile neoclassico, è oggi sede del Municipio. Poco distante e con una splendida vista, si trova **Villa Valeri**. Circondata da un grande parco all'italiana completo di fontane, statue, loggiati e una scalinata, la residenza ospita le scuole elementari e medie.

In località Rampegana si trova la **Torre di Cassina Rampegana**, forse ciò che rimane di un antico castello. Realizzata in pietre e ciottoli a vista, la struttura ha origini medievali e una pianta poligonale. Sormontata da un loggiato su beccatelli presenta diverse aperture e bifore sui lati.


Da citare anche **Villa Stampa – Foscari** a Morosolo, appartenuta a Stefano Stampa, figliastro di Alessandro Manzoni. Lo scrittore soggiornò nella villa per una settimana nell'agosto 1847, alla vigilia della *Cinque Giornate di Milano*. Nel 1907, in seguito alla morte di Stampa, la villa passò per diversi proprietari, tra cui anche i Conti Foscari. Quando nel 1958 fu acquistata dalla famiglia Aletti, attuale proprietaria, la villa era ridotta ad un rudere. Completamente restaurata, e sotto vincolo della Soprintendenza ai beni monumentali, la villa conserva il grande parco, stucchi e camini in marmo.

Da visitare a Casciago è anche il **Fontanile della Valèta**, una risorgiva con piante acquatiche sommerse e galleggianti.

L'area, recuperata nel 2011, si trova in una piccola valle, vicino al Torrente Valle Luna e a poca distanza dal paese. Immerso in un'atmosfera suggestiva e tranquilla, il Fontanile accoglie diverse tipologie di flora: pioppo nero, frassino, ontano, quercia e salice bianco ma anche biancospino, sambuco, acero campestre, agrifoglio, rosa canina e lenticchia d'acqua.

Vi si trovano anche esemplari di fringuelli, usignoli, civette e picchi verdi.

L'acqua del fontanile alimenta ancora il vecchio lavatoio, recentemente ripristinato.



Citiamo, infine, il magnifico **mosaico** del battistero della **chiesa dei Santi Agostino, Monica e Giovanni Battista**.

L'opera, realizzata nel 2015, raffigura la *Discesa agli inferi* ed è stata creata da padre Marko Ivan Rupnik e dall'équipe del Centro Aletti di Roma. Gesù Cristo è colto nell'atto di strappare Adamo ed Eva dalla bocca dell'inferno mentre nella cupola si trova un grande Cristo Pantocratore. Nel mantello di Cristo sono raffigurati i santi Agostino, Monica, Eusebio, Ambrogio, Ippolito, Cassiano e Martino.

Il mosaico è molto luminoso, grazie all'uso sapiente dell'oro e dei bianchi.

Luoghi in Comune

è la mappa culturale realizzata da UPEL per scoprire le bellezze dei comuni. Il progetto prevede la creazione di una vetrina culturale e turistica, da arricchire in sinergia con Voi.

[Cerca e scopri il tuo comune](#)

Info e adesioni: cultura@upel.va.it - +39 379 235 6593

Nella foto: *Discesa agli inferi*, 2015, Chiesa dei Santi Agostino, Monica e Giovanni Battista, Casciago

©Foto: [Centro Aletti](#)

Amministrazione

Da Anac e notai il vademecum per le società in house

Linee guida per la predisposizione degli statuti con l'indicazione dei requisiti di fatturato, capitale e «controllo analogo»

Arriva dall'Anac e dal Consiglio nazionale del notariato il vademecum per le società in house. Il documento, realizzato a seguito del protocollo di intesa firmato lo scorso 2 maggio, è stato realizzato per coadiuvare i notai nella predisposizione degli statuti o di altri atti che disciplinano le società in house.

Tra le informazioni presenti nel vademecum sono evidenziati i requisiti tipici delle società in house, tra i quali le clausole sulla percentuale di fatturato derivante dallo svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. Altro requisito fondamentale riguarda il capitale pubblico dell'organismo affidatario in house che non potrà mai essere inferiore al 100% del capitale sociale per tutta la durata della società.

Nel documento sono indicate anche le linee operative per l'esercizio del «controllo analogo» esercitato sui propri servizi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Tra le ipotesi di controllo analogo: il controllo sugli statuti, sul piano industriale, di sviluppo, di investimenti, sul piano occupazionale, sul budget economico e finanziario. E ancora: il controllo orientato ad indirizzare l'attività della società in house verso il perseguimento dell'interesse pubblico, il controllo sulla gestione e sui risultati intermedi, l'esercizio di poteri ispettivi che comportano una diretta attività di vigilanza e controllo presso la sede e nei confronti dell'organo amministrativo della società in house.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 10/06/2022

Autore: Mau.S.

Incompatibile il consigliere incaricato precedentemente dal Comune di un lavoro di progettazione

Fermo restando che il consiglio è competente a verificare le cause ostative all'espletamento del mandato

É rilevante ai fini dell'incompatibilità per i consiglieri comunali l'affidamento di un servizio di progettazione relativo a un lavoro pubblico prestato nell'interesse dell'ente quando il consigliere comunale riceve, per la sua attività professionale, un corrispettivo versato dal Comune nel cui consiglio egli è stato eletto. Questa in sintesi la massima di un [parere del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del ministero dell'Interno](#).

Il parere origina dalla richiesta in ordine alla sussistenza di una causa di incompatibilità (articolo 63 comma 1 n. 2 del decreto legislativo 267/2000 - Tuel), in capo a un consigliere comunale, libero professionista, al quale, prima delle consultazioni elettorali, veniva affidato il servizio di progettazione, definitiva ed esecutiva, relativo ad un lavoro pubblico.

Le cause di incompatibilità di cui al predetto articolo 63 sono ascrivibili al novero delle cosiddette incompatibilità d'interessi e hanno la finalità di impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli dell'ente locale o che si trovino in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità.

In particolare, la disposizione in questione prevede che «non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale: ... 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ...».

Richiamando la norma, il parere precisa che per aversi incompatibilità il soggetto deve «aver parte» in appalti nell'interesse del Comune; tale locuzione allude alla contrapposizione tra l'interesse particolare del soggetto, in ipotesi incompatibile, e l'interesse del Comune, istituzionalmente generale, e dunque

allude alla situazione di potenziale conflitto di interessi, in cui si trova il predetto soggetto, rispetto all'esercizio imparziale della carica elettiva.

Nel parere, in via esemplificativa, si evidenzia che se un professionista ha parte in un servizio al quale il Comune è interessato, lo stesso non è idoneo, secondo la previsione tipica del legislatore, ad adempiere imparzialmente i doveri connessi all'esercizio della carica elettiva; in proposito viene richiamato un precedente parere (Prot. N. 0015552 del 13.11.2020) in cui il Dipartimento ha sostenuto che il legislatore, con la positivizzazione dei predetti casi di incompatibilità, ha voluto evitare il pericolo di deviazioni nell'esercizio del mandato da parte dell'eletto ed il conflitto, anche solo potenziale, che il medesimo sarebbe chiamato a dirimere se dovesse scegliere tra l'interesse perseguito, in quanto titolare del servizio fornito al Comune, e quello che deve tutelare in quanto consigliere dell'amministrazione locale che di quel servizio fruisce.

Nel caso in esame, emerge che il consigliere comunale interessato è affidatario di un servizio di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad un lavoro pubblico. Si tratta, dunque, di gestione di un servizio prestato nell'interesse dell'ente, e il consigliere riceve, per la sua attività professionale, un corrispettivo versato dal Comune nel cui consiglio egli è stato eletto.

Il parere conclude precisando che la valutazione della sussistenza della causa di incompatibilità è rimessa al consiglio comunale, questo, in conformità al generale principio per cui ogni organo collegiale è competente a deliberare sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la verifica delle cause ostative all'espletamento del mandato è compiuta con la procedura prevista dall'articolo 69 del decreto legislativo 267/2000 che garantisce il contraddittorio tra organo e amministratore, assicurando a quest'ultimo l'esercizio del diritto di difesa, oltre alla possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa di incompatibilità contestata.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 10/06/2022

Autore: Manuela Sodini

Il Pnrr chiede pagamenti veloci

Come impone l'Europa, l'Italia dovrà attuare la Riforma n. 1.11 relativa alla "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie"

L'Italia dovrà conseguire l'obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa nazionale ed europea entro il quarto trimestre 2023, con conferma nell'annualità 2024, attraverso l'attuazione della Riforma n. 1.11 relativa alla "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie".

Nello specifico, le singole Amministrazioni non si occuperanno più delle comunicazioni sulle misurazioni, ma quest'ultime avverranno sulla base di indicatori elaborati sui dati della piattaforma dei crediti commerciali.

L'Italia è stata da poco dichiarata nuovamente inadempiente dalla Corte di giustizia europea ([sentenza del 28/1/2020, causa C-122/18](#)), la quale ritiene non sufficiente che siano garantiti gli interessi di mora, ma sostiene che debba essere reso effettivo il rispetto dei termini di pagamento.

La dichiarazione della Corte è arrivata nonostante le azioni intraprese dall'Italia per sollecitare gli enti ad accelerare i pagamenti, come l'obbligo di corresponsione degli interessi moratori, senza la necessità della messa in mora preventiva.

Proprio per rendere l'indirizzo della Corte tangibile che si incentra la previsione dell'art. 1, comma 862 e seguenti della L. n. 145/2019, che impone, agli Enti che non rispettano i tempi di pagamento, la sanzione di dover accantonare nel bilancio di previsione e, successivamente, nel rendiconto, il Fondo di garanzia dei debiti commerciali sino a quando non si provvede a rispettare tali prescrizioni.

Analizzando la questione emerge che, per superare tale ostacolo, i Comuni devono attivarsi con rapidità e che non può essere considerato un problema esclusivamente del servizio Finanziario, dando concreta attuazione all'art. 9 del

D.L. n. 78/2009 che obbligava tutte le pubbliche amministrazioni ad adottare misure organizzative necessarie a garantire il tempestivo pagamento di somme dovute per somministrazioni e appalti.

Ad oggi si rende sempre più necessario aggiornare una specifica deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: "*Adozione misure organizzative (art. 9, D.L. n. 78/2009) - Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni*" che dovrà essere notificata a tutti i Responsabili di servizi/Dirigenti rappresentando un obiettivo di performance pluriennale sottoposto alla valutazione dell'Oiv.

In conclusione, riuscire a garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei propri fornitori rappresenta un "debito morale" della p.a. nei confronti delle imprese con l'obiettivo comune di riuscire a "innescare" lo sviluppo del Paese, un'ulteriore opportunità da cogliere nella realizzazione del Pnrr.

Fonte: Italia Oggi n. 135 del 10/06/2022 pag. 39

Autore: Daniela Caianiello

Affidamenti in house se il privato è più caro

L'Anac, nel comunicato del 1° giugno scorso, affronta un caso di affidamento in house di servizi ritenendolo illegittimo per l'assenza di un confronto preventivo per valutare altre soluzioni più convenienti, presenti sul mercato

Il caso affrontato nel [comunicato 1° giugno](#) scorso dall'Anac riguardava un comune che aveva deciso di rivolgersi ad una società per la gestione del servizio energia. L'ente, non possedendo alcuna partecipazione nella società, aveva deciso di:

1. entrare nella compagine societaria;
2. procedere con un affidamento diretto in via provvisoria per un anno e per un valore complessivo di circa 500 mila euro.

Il comune aveva motivato tale scelta sostenendo che la società aveva tutti i requisiti di idoneità tecnica, professionale, organizzativa, economica e finanziaria e che non esistevano convenzioni Consip aventi caratteristiche analoghe, per durata e struttura dei costi, all'affidamento voluto dall'amministrazione.

L'Anac non ha reputato ragionevole la scelta operata dall'amministrazione perché l'affidamento della gestione di un servizio in house va sempre motivato adeguatamente, con riferimento all'impossibilità e antieconomicità del ricorso ai privati.

Per di più, l'Autorità ha ricordato che occorre una valutazione preventiva sulla congruità economica dell'offerta in rapporto all'oggetto e al valore della prestazione del soggetto in house.

L'Anac, dopo aver fatto notare la sussistenza di "una carenza istruttoria relativamente alla seconda parte della valutazione attinente al confronto con il mercato del servizio", ha ritenuto sussistente un contrasto con il codice dei contratti poiché l'amministrazione aveva disposto un affidamento pluriennale e diretto sopra soglia, senza confronto competitivo.

Conseguentemente, l'affidamento del comune è stato ritenuto illegittimo poiché l'amministrazione non aveva fornito "... indicazioni, in modo adeguato e puntuale, sulla reale mancanza di alternative valide per ottenere identico servizio, sia in termini di tipologia che di durata, a condizioni economiche diverse da quelle proposte dalla società affidataria diretta".

Fonte: Italia Oggi n. 135 del 10/06/2022 pag. 37

Autore: Andrea Mascolini

Una legge quadro per rinnovare il regionalismo

La questione dell'attuazione dell'autonomia differenziata è nuovamente all'esame dei decisori politici. La strada che si intende perseguire è quella della legge di attuazione dell'art. 116, terzo comma, Cost., la cosiddetta "legge quadro" sulla quale non si era raggiunto il necessario consenso nella precedente legislatura.

Adesso la convergenza sul metodo appare evidente: dalla proposta di legge presentata dai deputati Boccia e Serracchiani nel giugno 2021, sino alla recente seduta del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, in cui si è rilanciata la richiesta di autonomia differenziata, indicando, tra gli «elementi di garanzia», proprio la legge quadro. Come dichiarato dal ministro per gli Affari regionali, poi, è imminente la presentazione di un testo in Consiglio dei ministri. Per di più è un disegno di legge "collegato" alla manovra di bilancio, come si era promesso nell'ultimo Def.

Prima ancora di conoscere il testo ufficiale, taluni sollevano dubbi pregiudiziali sulla stessa autonomia differenziata. Anzi, ci si appella alla Costituzione, al principio di eguaglianza o al dovere di solidarietà politica, economica e sociale. È indubbio, però, che l'art. 116, terzo comma, Cost., sia parte della Costituzione vigente: esso, dunque, fonda e costituisce una modalità costituzionalmente legittima di autonomia regionale.

Soprattutto, non devono confondersi i piani di discussione: l'opportunità politica di dare attuazione all'autonomia differenziata, è questione ben diversa dalla costituzionalità del percorso che si sta intraprendendo in Parlamento. Da questo punto di vista, avviare la discussione parlamentare sulla legge quadro è la strada maestra per rispettare integralmente la Costituzione e per evitare il paventato rischio delle "Repubblichette" o, ancor peggio, della spaccatura del Paese. Per avviare, finalmente, una discussione chiara e trasparente che consenta, nell'interlocuzione con le autonomie territoriali tutte, la condivisa definizione dei principi necessari per evitare che il regionalismo differenziato sia abbandonato alla variabile volontà delle maggioranze del momento.

Si tratterà, dunque, di definire la legge quadro ponendosi un obiettivo istituzionale assai chiaro. Infatti, come è stato ricordato in uno studio dell'Issirfa (Istituto di Studi sui Sistemi Regionali, Federali e sulle Autonomie) del Cnr, il regionalismo asimmetrico consentito dall'art. 116, comma 3, Cost., può dare luogo a una cornice istituzionale in grado di mettere in moto risorse, idee e azioni tanto per i territori che ambiscono a una maggiore autonomia, quanto per i territori che chiedono di essere sostenuti rispetto alla difficile condizione in cui si trovano. Un passaggio, quindi, da affrontare non per stabilire un mero regionalismo delle differenze, ma per giungere a un regionalismo rinnovato, sbloccato dalla rigida contrapposizione tra Stato e Regioni, e davvero orientato all'efficace cooperazione tra i molteplici livelli di governo nell'interesse dell'intera collettività nazionale.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 09/06/2022

Autore: Giulio Salerno

Ddl autonomia, standard dei servizi prima di dare competenze alle Regioni

La bozza chiede la fissazione preventiva dei livelli essenziali delle prestazioni

Continuerà a non essere breve. E a non essere semplice. La macchina dell'autonomia differenziata, cioè dell'attribuzione di competenze aggiuntive alle Regioni che le chiedono, prova a ripartire [dalla legge quadro](#), carta obbligata per costruire una cornice generale in cui far muovere le intese con i territori.

Il progetto è ambizioso: perché per assegnare davvero le funzioni aggiuntive nei settori più importanti, dal trasporto locale all'istruzione, chiede che siano prima definiti i «livelli essenziali delle prestazioni», cioè gli standard minimi di servizio che vanno assicurati ovunque e finanziati integralmente con l'aiuto dello Stato.

I livelli essenziali sono previsti dal 2001. Ma non sono mai stati completati.

Riassunto delle puntate precedenti per i non addetti ai lavori. L'autonomia differenziata è prevista dalla riforma del Titolo V della Costituzione approvata nel 2001. Da allora l'articolo 116, comma 3 prevede la possibilità di riconoscere alle Regioni a Statuto ordinario «forme particolari di autonomia» nelle materie di competenza concorrente con lo Stato, un ricco elenco che va dalla sicurezza sul lavoro al coordinamento della finanza pubblica, dall'ordinamento delle professioni fino ai trasporti e all'energia, e su alcune materie di competenza esclusiva statale come le norme generali sull'istruzione e la tutela di ambiente e beni culturali e i giudici di pace.

Da allora, ciclicamente le Regioni, soprattutto del Nord, hanno chiesto queste competenze extra. Ma non se n'è mai fatto nulla.

L'ultimo ciclo è stato avviato il 22 ottobre del 2017, data dei referendum coronati da un successo plebiscitario con cui Lombardia e Veneto chiesero tutto il pacchetto delle attività trasferibili, affiancati dall'Emilia Romagna che spinse in una direzione simile senza passare dalle urne.

Da allora il dossier ha impegnato quattro governi: Gentiloni, con il sottosegretario Gianclaudio Bressa (Pd), ha avviato la macchina, il Conte 1 (ministra Erika Stefani, della delega) ha portato avanti una complessa trattativa naufragata con l'esecutivo, il Conte 2 (ministro Francesco Boccia, del Pd) ha lavorato a una legge quadro sull'autonomia che non è mai arrivata in Parlamento. E ora Draghi, con la ministra Mariastella Gelmini, ritenta appunto la carta della legge quadro.

La bozza in cinque articoli, che la ministra Gelmini punta a portare in consiglio dei ministri entro l'estate come annunciato al Festival dell'Economia di Trento del Sole 24 Ore, definisce il percorso per l'intesa, che viene proposta dalle Regioni, esaminata in consiglio dei ministri, sottoposta a parere delle commissioni parlamentari e poi approvata definitivamente dal governo. Ma soprattutto fissa i binari su cui si dovranno muovere i rapporti finanziari fra Stato e Regioni, perché insieme alle competenze si dovranno trasferire anche le risorse per gestirle: sotto forma di tributi propri, riserve di aliquota o compartecipazioni ai tributi erariali. Ma il punto chiave è che per mettere ordine a questi calcoli la bozza impone «la previa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni» (articolo 3, comma 1) in particolare per sanità, assistenza, istruzione, investimenti nel trasporto pubblico locale. Vasto programma, perché la definizione dei Lep è attesa da 20 anni. L'Ufficio parlamentare di bilancio dovrà poi vigilare annualmente sulle dinamiche di costo delle funzioni trasferite.

Ora il Pnrr imporrebbe di attuare tutto, compreso l'altra eterna incompiuta del federalismo fiscale (entro il 2026). In un percorso lungo, chiamato ad attraversare incognite politiche che appaiono anche più forti di quelle tecniche.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 09/06/2022

Autore: Gianni Trovati

Privacy, scoring comunale sotto la lente del Garante

L'Autorità, sia d'ufficio, che su segnalazione, ha avviato indagini riguardanti i meccanismi di "scoring" dei comuni che premiano i cittadini virtuosi

Il Garante privacy monitora i meccanismi di "scoring" dei comuni.

In partica, molti enti locali hanno mostrato un interesse crescente per le iniziative che premiano quei cittadini che adottano comportamenti virtuosi in diversi settori (ambiente, fiscalità, cultura, mobilità e sport).

L'Autorità, sia d'ufficio sia su segnalazione, ha avviato istruttorie su una serie di progetti promossi da soggetti, pubblici e privati, che prevedono l'assegnazione di punteggi anche riguardo a raccolte di dati conferiti volontariamente dagli interessati.

L'intervento del Garante si è reso necessario a causa dei rischi connessi a meccanismi di profilazione che comportano una sorta di "cittadinanza a punti" e dai quali possono derivare conseguenze giuridiche negative sui diritti e le libertà degli interessati, inclusi i soggetti più vulnerabili.

Fonte: Italia Oggi n. 134 del 09/06/2022 pag. 24

Autore: n.d.

Variante urbanistica, il consiglio comunale può decidere diversamente dalla Conferenza di servizi solo per valide ragioni

Una motivazione carente e contraddittoria comporta la responsabilità per colpa della Pubblica amministrazione

Il consiglio comunale può decidere in maniera difforme rispetto al parere espresso dalla Conferenza di servizi solamente se tale decisione è suffragata da valide ragioni idonee a sovvertire la proposta scaturita dalla Conferenza stessa. Lo si desume dalla lettura della sentenza n. 155/2022 della Corte dei conti sezione giurisdizionale per la Lombardia.

Nello specifico la questione posta all'attenzione del collegio giudicante riguardava il diniego di una variante urbanistica, inizialmente accolta con atteggiamento favorevole da parte dell'amministrazione e nei confronti della quale la Conferenza dei servizi aveva espresso parere favorevole.

In primo luogo i Magistrati evidenziano come il principio dell'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali (articolo 1, comma 1, legge 20/1994) non comporta la loro sottrazione a ogni controllo della Corte dei conti. Al riguardo, occorre infatti tenere distinta la valutazione circa l'opportunità di una scelta piuttosto che un'altra compiuta dalla Pubblica amministrazione (insindacabile dal giudice contabile), dalla verifica circa la legittimità della scelta effettuata: quest'ultima è sempre consentita all'organo giurisdizionale, chiamato ad appurare l'osservanza delle norme e dei principi che disciplinano l'attività del soggetto pubblico, in primis il buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione il quale è perseguito e assicurato anche attraverso la razionalità, logicità e coerenza nell'esercizio della discrezionalità amministrativa.

I magistrati lombardi, con riferimento alle attribuzioni da riconoscere al consiglio comunale quando si trova a decidere su una proposta di variante urbanistica che ha ricevuto il parere favorevole dalla Conferenza di servizi, ritengono vada appurato se l'organo consiliare possa, e con quali modalità, legittimamente assumere una decisione di diniego, discostandosi dalla posizione espressa dalla Conferenza. Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso che l'articolo 5 del Dpr 447/1998 non comporta una abdicazione

dell'amministrazione alla sua istituzionale potestà di pianificazione territoriale. In caso di proposta favorevole espressa dalla Conferenza dei servizi (da considerarsi un atto di impulso del procedimento, non vincolante per l'ente locale cui spetta la decisione finale), il consiglio comunale può comunque decidere per l'accoglimento o per il respingimento della variante urbanistica. In quest'ultimo caso, tuttavia, è necessario che vi siano effettive e fondate ragioni che determinano il contrario avviso rispetto all'indicazione sortita dalla Conferenza e che ne venga data ampia ed esaustiva ostensione nel provvedimento di diniego.

Ciò innanzitutto risponde ai comuni principi generali che disciplinano l'esercizio dei poteri amministrativi discrezionali e, in particolare quello dell'obbligo motivazionale dei relativi provvedimenti (il Consiglio di Stato, proprio in molte pronunce su casi in cui il Comune si è discostato dalla proposta favorevole nell'ambito del procedimento di cui al predetto articolo 5, fa espressi richiami alla necessità di "motivazione rinforzata", di "adeguata istruttoria e motivazione", di "puntuale motivazione"); inoltre, impedisce che la fase endoprocedimentale della Conferenza di servizi finisca per risultare del tutto inutile e dispendiosa, un mero appesantimento burocratico praticamente senza rilevanza potendo il parere essere liberamente disatteso, quando invece nelle intenzioni del legislatore essa rappresenta uno strumento che consente un'istruttoria semplificata, ma utile per la valutazione finale spettante all'organo consiliare comunale.

Ne consegue che, qualora la decisione del consiglio non sia suffragata da valide ragioni idonee a sovvertire la proposta favorevole scaturita dalla Conferenza di servizi e presenti una motivazione carente e contraddittoria rispetto a quanto emerso nel corso dell'intera istruttoria procedimentale, allora dall'illegittimità può senz'altro discendere una responsabilità per colpa della Pubblica amministrazione, suscettibile di ledere le posizioni giuridiche soggettive dei destinatari dell'attività e degli atti.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 08/06/2022

Autore: Corrado Mancini

Mancare l'appuntamento con il Pnrr condannerà i Comuni alla marginalità

Nessuna provincia vince e nessuna perde nella classifica della qualità della vita. Vince o perde tutto il Paese. Vince quando la grande varietà che esprime il suo territorio è aiutata a diventare valore. Perde quando le differenze interne sono alimentate dalle diseguaglianze. Vince quando tutte le fasi della vita sono vissute positivamente con le proprie specificità e in relazione positiva tra di loro. Perde quando si creano squilibri, soprattutto dal basso, che portano a uno scadimento progressivo a danno di tutti.

Questo significa che se l'Italia vuole ripartire dopo l'impatto della pandemia ripensando e riorientando il proprio percorso di sviluppo, deve farlo attraverso meccanismi in grado di generare valore all'interno di un sistema spazio-temporale che ha come coordinate la dimensione territoriale e le dinamiche generazionali. I dati sugli indicatori di benessere presentati domenica al Festival dell'Economia di Trento hanno come pregio principale proprio quello di fornire un quadro su scala provinciale della qualità della vita e nelle varie fasi della vita. Quando si sintetizzano indicatori diversi nessuna metodologia è esente da limiti. Ciò che rende solido il ritratto fornito è l'uso di un ampio set di dati su vari ambiti. In questo modo nessun indicatore può da solo condizionare il risultato finale e allo stesso tempo vengono integrati diversi aspetti delle condizioni di benessere che interessano la vita quotidiana dei cittadini. Inoltre l'informazione di rilievo, nell'esercizio proposto, è il posizionamento relativo delle varie province e la possibilità di valutarne l'evoluzione nel tempo. Dopo la prima edizione dell'anno scorso, già quest'anno è possibile apprezzare le variazioni. Se è vero che i dati del 2021 portano ancora in sé i limiti del percorso passato e l'impatto della crisi sanitaria, qualche segnale di ripresa inizia già a vedersi, in particolare nelle province lombarde. Ma più che il recupero dei livelli passati sarà interessante vedere nei prossimi anni quali aree del Paese faranno i maggiori passi in avanti cogliendo gli investimenti e i progetti del Pnrr come opportunità di sviluppo coerente con le specificità del proprio contesto economico e sociale.

Il potenziamento della rete dei centri per l'impiego e degli asili nido sono due esempi di forte investimento strategico, in grado di far fare un salto di qualità al Paese, superando carenze sul territorio che hanno alimentato squilibri demografici e diseguaglianze sociali, vincolando verso il basso, in particolare, l'occupazione femminile e giovanile. Se finalmente le risorse sono disponibili, il successo dipenderà dalla effettiva implementazione in coerenza con le specifiche caratteristiche ed esigenze dei contesti locali. Per farlo, superando anche resistenze e sfiducia, è necessario attivare circoli virtuosi alimentati da un welfare di comunità. L'emergenza Neet, i giovani che non studiano e non lavorano, è un esempio di sfida che chiede risposte sul territorio, sia in termini di politiche attive, in grado di fare da raccordo in tutta la transizione scuola-lavoro, sia attraverso un'alleanza locale, tra istituzioni pubbliche, scuola, aziende, associazioni di giovani e famiglie.

Sul fronte dei nidi, non basta costruirne di nuovi con finanziamenti che arrivano dall'alto. Devono essere utili e funzionali, con modalità in grado di favorire un circuito virtuoso tra domanda e offerta. La presenza dei servizi per l'infanzia è condizione necessaria ma non sufficiente, per una ripresa delle nascite. Serve un contesto più ampio favorevole. Non a caso, l'indicatore di sintesi sui bambini è quello che maggiormente discrimina tra Nord e Sud. Va, inoltre, osservato che il numero medio di figli per donna risulta maggiore a Trento che ad Aosta. La prima provincia mantiene una posizione elevata – la settima – sia nella dimensione dei bambini che in quella dei giovani, mentre Aosta passa rispettivamente dalla prima alla 37esima. La fascia dei giovani ha una rilevanza cruciale, perché se le nuove generazioni non trovano un contesto attrattivo dove si può coniugare lavoro, abitare e scelte di vita, il loro contributo allo sviluppo vitale del territorio rimane debole. L'indicatore più sensibile sulla presenza di queste condizioni è la natalità. Bolzano e Trento occupano le posizioni più elevate per numero medio di figli, mentre Aosta scivola nella seconda metà della classifica per le difficoltà a essere attrattiva pur avendo molte potenzialità, come mostra una recente ricerca commissionata dalla Regione.

Anche le grandi città si trovano con una natalità bassa che si correla a livelli bassi sul versante giovani. In questo caso non per mancanza di attrattività legata alle opportunità di lavoro, ma a tutti gli altri aspetti. Pesa il costo degli affitti, ma anche un livello di servizi che fatica a stare al passo con la complessità dell'organizzazione dei tempi di vita e lavoro dei centri metropolitani, dove più

alta è anche al qualità attesa. Gli stessi contesti che presentano condizioni migliori per gli anziani, senza un rinnovo generazionale solido e di qualità sono destinati a veder aumentare nel tempo l'invecchiamento demografico con crescente difficoltà a garantire servizi di qualità per tutti.

Nel complesso, si conferma un ritratto con ampia variabilità, non scontato, sia in positivo che in negativo. Tranne pochi casi è difficile trovare province posizionate sempre in cima rispetto a tutte le tre fasce d'età e province sempre in fondo. Anche Messina, che non va mai sopra il 75esimo posto, sui giovani fa meglio di Milano e Roma. Nel recente libro Città Italia di Roberto Bernabò, che delinea «i nodi chiave di un'Agenda urbana per il governo della provincia italiana», un focus è proprio dedicato a Messina e agli interessanti segnali di vitalità sociale che sta esprimendo.

La classifica del Sole 24 Ore non deve, quindi, né rassicurare né portare a rassegnazione. Ogni territorio combina elementi di forza assieme a limiti e fragilità. È necessario sia prendere consapevolezza dei primi sia assumere un impegno responsabile verso i secondi, cogliendo l'occasione dei fondi del Pnrr per avviare processi di sostanziale miglioramento. Se finora la mancanza di risorse è stata per i Comuni un alibi, non utilizzare virtuosamente i finanziamenti rischia di diventare una colpa che condanna a un futuro di basso sviluppo e marginalità.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 08/06/2022

Autore: Alessandro Rosina

Ora la p.a. notificherà online

Dopo una lunga attesa è stato pubblicato il regolamento per l'istituzione della piattaforma che consentirà la notifica online degli atti amministrativi

Il regolamento istitutivo della piattaforma per le notifiche digitali della p.a. è finalmente approvato in Gazzetta Ufficiale.

Dopo una lunga attesa - iniziata con la Legge n. 160/2019, la Manovra 2020, e proseguita con il primo decreto semplificazioni, il D.L. n. 76/2020 - il dpcm n. 58/2022 del dipartimento per la trasformazione digitale è stato pubblicato sulla [G.U. n. 130 del 6 giugno](#) ed entrerà in vigore, dopo 15 giorni di vacatio legis, il 21 giugno.

Grazie alla piattaforma, gestita da PagoPa, gli enti pubblici potranno recapitare i propri atti amministrativi ovunque i destinatari degli stessi si trovino (cittadini e imprese); basterà accedere alla piattaforma in qualsiasi momento dal proprio dispositivo per visualizzare l'atto notificato.

Il nuovo sistema permetterà alla p.a. di risparmiare tempi e costi con una diminuzione delle spese legate alle notifiche (stampa cartacea e spedizione degli atti) che, secondo l'Agenzia delle Entrate, potrà arrivare a 50 milioni di euro annui; si prevede, inoltre, un ulteriore abbattimento dei costi, circa 55 milioni di euro, dovuto alla riduzione del contenzioso.

Fonte: Italia Oggi n. 133 del 08/06/2022 pag. 44

Autore: Francesco Cerisano

Ministero Interno: vicesegretari e mancato assolvimento dell'obbligo formativo

Il Ministero dell'Interno, Albo nazionale dei Segretari Comuni e Provinciali, ha pubblicato la [circolare 15739 del 26 maggio 2022](#), relativa alla nuova disciplina del vicesegretario comunale, con riferimento al mancato assolvimento dell'obbligo formativo e alle relative gravi conseguenze per lo svolgimento della funzione.

Fonte: Entionline del 07/06/2022

Uffici stampa in tutti i comuni

I comuni, anche in forma associata, potranno ricorrere ad un ufficio stampa che si occuperà della comunicazione istituzionale dell'ente

È stato firmato il protocollo d'intesa tra il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, e il segretario generale della Federazione nazionale della stampa, Raffaele Lorusso, che punta a dare definitiva attuazione alla Legge n. 150/2000 ("Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni") affinché ciascun ente locale, anche in forma associata, istituisca nella propria struttura organica un ufficio di stampa per svolgere l'attività di comunicazione.

Secondo quanto previsto dal documento siglato ieri a Bari, gli uffici stampa possono essere costituiti da dipendenti comunali o anche da personale esterno; il soggetto addetto alle funzioni giornalistiche, però, deve essere obbligatoriamente in possesso dello status di professionista o pubblicista con relativa iscrizione all'albo.

I giornalisti degli uffici stampa comunali, in attuazione del Ccnl degli enti locali, saranno inquadrati nella categoria D, ma le amministrazioni potranno definire anche profili di categoria C.

I portavoce degli organi di vertice degli enti, invece, vista la natura fiduciaria del ruolo, non dovranno necessariamente essere iscritti all'albo dei giornalisti

Gli uffici stampa diventeranno quindi un elemento centrale nella comunicazione istituzionale dei comuni svolgendo una attività di informazione rivolta soprattutto ai cittadini e ai media

Fonte: Italia Oggi n. 132 del 07/06/2022 pag. 30

Autore: Francesco Cerisano

Risorse Umane

Enti locali, accelera il contratto: ecco la bozza con i «premi» fino a 1.600 euro

Per i dipendenti di regioni ed enti locali i «differenziali stipendiali», chiamati a sostituire le attuali progressioni economiche per premiare l'esperienza professionale, andranno dai 550 euro previsti per gli scalini gerarchici più bassi ai 1.600 euro per funzionari e personale «ad elevata qualificazione».

Nelle [bozze del nuovo contratto](#) delle Funzioni locali hanno fatto la loro comparsa le prime tabelle. E quando sul tavolo arrivano le cifre significa che le trattative provano a imboccare le ultime curve prima del traguardo della firma. Ad aiutare c'è anche il negoziato parallelo per il contratto della sanità, che dopo l'arrivo dell'atto di indirizzo integrativo sembra destinato all'intesa la prossima settimana; e c'è una volontà più generale di accelerazione impressa dall'Aran, dopo lo stallo di questi mesi dovuto appunto alla definizione delle regole sulle risorse aggiuntive per i fondi decentrati e per i nuovi ordinamenti come previsto dalla legge di bilancio. Tanto più che si parla dei contratti 2019/2021, che tutti puntano a portare in busta paga nei prossimi mesi per dare un po' di protezione contro la un'inflazione destinata a cambiare il quadro economico del triennio successivo, il 2022/24. L'obiettivo è per gli enti territoriali quello di chiudere entro giugno.

La bozza del contratto discussa all'ultima riunione all'Aran sembra in effetti piuttosto matura, con le sue 114 pagine che si chiudono appunto con la prima delle tabelle economiche. In gioco, fra le risorse di base e quelle aggiunte con l'atto di indirizzo-bis alla luce della manovra 2022, ci sono 906 milioni di euro per poco meno di 430mila dipendenti; che si tradurranno in un aumento medio a regime intorno ai 100 euro lordi al mese.

Ma nelle regole costruite con la nuova tornata contrattuale le carriere nelle Pa saranno cadenzate dai «differenziali stipendiali», un aumento che finisce nella parte fissa della busta paga per premiare in modo selettivo l'esperienza professionale maturata negli anni. Importi e numero massimo degli aumenti variano nelle quattro aree in cui anche il personale delle Funzioni locali sarà diviso, con una ristrutturazione dell'architettura che la allinea a quella pensata

per le funzioni locali. Gli «operatori», l'attuale categoria A, potranno ottenere fino a 4 differenziali da 550 euro l'uno. Il tetto resta a 4 anche per gli «operatori esperti» (650 euro) e gli istruttori (850 euro), le due categorie superiori, mentre sale a 6 nella fascia più alta, quella dei funzionari e del personale «ad elevata qualificazione», dove i differenziali valgono 1.600 euro. Novità anche per i premi individuali variabili legati alle valutazioni: il bonus per i migliori potrà superare del 20%, e non del 30%, la media degli altri negli enti che avranno definito nel contratto integrativo gli obiettivi «oggettivamente misurabili» a cui collegare l'erogazione effettiva di una quota del fondo decentrato.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 10/06/2022

Autore: Gianni Trovati

Assunzioni con graduatoria doc

Con sentenza n. 4278/2022, il Consiglio di Stato si è pronunciato in materia di reclutamento di dipendenti pubblici mediante attingimento a graduatorie di enti convenzionati

Con la [sentenza 27 maggio 2022, n. 4278](#) la Sezione V del Consiglio di stato accoglie l'appello proposto da un comune avverso la sentenza del giudice di primo grado, che aveva considerato illegittima la decisione di quel comune di coprire posti vacanti in organico, anziché utilizzare la graduatoria formata a seguito delle manifestazioni di interesse.

Nel correggere la tesi del TAR i giudici affermano che il "favor" della giurisprudenza nei confronti del reclutamento mediante scorrimento di graduatorie efficaci, a scapito di nuovi concorsi (se relativi a identici profili e mansioni) presuppone che "la graduatoria sia quella adottata all'esito di concorso pubblico aperto (quale paradigmaticamente enucleato dall'art. 1, comma 1, lett. a, del dpr n. 487 del 1994)". Ciò non avviene nel caso della selezione di idonei inseriti in graduatorie chiamati alla "manifestazione di interesse".

Nella pronuncia in commento, il Consiglio di Stato chiarisce che "la graduatoria di cui l'appellato ha chiesto lo scorrimento è stata adottata all'esito dello "avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti" e questo non dà vita ad "un concorso, ma semplicemente un avviso di utilizzazione di personale collocato nelle graduatorie di altre amministrazioni". Né la procedimentalizzazione della selezione degli idonei delle graduatorie vale a trasformare tale procedimento in un concorso. Inoltre, spiega la sentenza, non è pensabile che graduatorie concorsuali generino per "gemmazione" altre graduatorie, magari andando anche oltre i termini di efficacia posti dalla legge. Nel caso di specie, la graduatoria di origine dell'idoneo era per altro scaduta e anche annullata da precedenti pronunce giudiziali.

In definitiva, la raccolta di manifestazioni di interesse di idonei inseriti nelle graduatorie concorsuali di amministrazioni pubbliche, da parte di un'altra

amministrazione che intenda attingervi, non va configurata a sua volta come graduatoria vera e propria, soggetta alle regole di scorrimento e attingimento.

Pertanto, non fa scaturire in capo agli "idonei" di questo procedimento alcun interesse a che l'ente che abbia pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse "attinga" a questa graduatoria, invece che indire nuovi concorsi.

La pronuncia del Consiglio di Stato, però, non mette in evidenza l'illegittimità dello scorrimento delle graduatorie degli idonei mediante "manifestazione di interesse" e successiva "prova orale".

Fonte: Italia Oggi n. 135 del 10/06/2022 pag. 35

Autore: Luigi Oliveri

Scioperi nel pubblico impiego, il «Cruscotto» manda in soffitta la comunicazione della Funzione pubblica

La tradizionale nota trasmessa alle pubbliche amministrazioni in caso di proclamazione lascia il posto alla pubblicità digitale

La tradizionale nota trasmessa dalla Funzione pubblica alle pubbliche amministrazioni in caso della proclamazione di azioni di sciopero lascia il posto alla pubblicità resa sul «Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego». È quanto si apprende nella [nota DFP-0044693-P-31/05/2022](#) inviata in questi giorni a tutte le Pa dall'Ufficio relazioni sindacali di Palazzo Vidoni.

I nuovi sistemi di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e di reingegnerizzazione dei processi organizzativi, finalizzati a garantire una maggiore efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, hanno reso necessario un intervento di restyling delle procedure di pubblicità adottate dalla Funzione pubblica in caso di proclamazione di azioni di sciopero.

La comunicazione inviata alle amministrazioni nel caso di proclamazione di uno sciopero viene così rimpiazzata dalla pubblicità resa esclusivamente tramite il «Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego», consultabile sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica.

Il Cruscotto, ormai pienamente operativo dall'anno 2020, è lo strumento attraverso il quale il Dipartimento, in base a quanto disposto dalla legge 12 giugno 1990 n. 146, adempie all'obbligo di comunicazione di tutte le informazioni relative agli scioperi, compresi i dati di adesione.

La piattaforma contiene i dati, in ordine cronologico sugli scioperi del pubblico impiego (date e modalità di svolgimento, di differimento e di eventuale revoca dello sciopero; sigle delle organizzazioni sindacali che lo proclamano, il personale interessato e i dati di adesione ufficialmente dichiarati dalle amministrazioni).

Con la pubblicazione sul Cruscotto, le amministrazioni sono tenute ad attuare tutti gli adempimenti di propria competenza, quali le comunicazioni all'utenza e

la rilevazione delle adesioni allo sciopero mediante tramite l'applicativo Gepas (raggiungibile sulla piattaforma «PerlaPa»), nonché alla riduzione delle retribuzioni in corrispondenza della durata dell'astensione dal servizio.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 10/06/2022

Autori: Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Pa, lavoro agile al bivio: a Palazzo Chigi c'è l'app, al Mims tutti in ufficio

In un incrocio fra cultura gestionale e peculiarità degli uffici che produce un caleidoscopio di situazioni

L'addio alle regole emergenziali non ha fermato il lavoro agile nelle Pa. Ma ha moltiplicato le responsabilità di chi le dirige. In un incrocio fra cultura gestionale e peculiarità degli uffici che produce un caleidoscopio di situazioni. I tifosi dello Smart Working possono guardare con soddisfazione al cuore della Pa italiana: Palazzo Chigi. Dove pare funzionare egregiamente. C'è addirittura una app «Lavoro agile» che permette di gestire gli accordi ed i monitoraggi settimanali delle attività svolte a distanza (modulo Z-Timesheet). Una sezione del nuovo portale «Customer Care» offre poi assistenza informatica e organizzativa.

Tanta creatività digitale è il segno che alla presidenza, un mondo che comprende anche Funzione pubblica, Affari regionali, Protezione civile e così via, allo Smart Working ci credono. E ci credono i dipendenti: il 66% ha firmato l'accordo individuale, che in genere dura fra i quattro e i cinque mesi e prevede una media di due giorni a settimana di lavoro agile, o una pianificazione strutturata da calendario che permette di andare oltre la soglia dei due giorni.

Ma per trovare un approccio decisamente più freddo basta fare un paio di chilometri e andare al ministero delle Infrastrutture. Lì da lunedì scorso si è deciso «il rientro in via ordinaria in presenza dei dipendenti», con l'obiettivo di «ripensare il nuovo istituto» per applicarlo «con un orientamento culturale non condizionato dalla fase emergenziale». Chi ha ragione?

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 10/06/2022

Autore: Gianni Trovati

ARAN: Rapporto semestrale retribuzioni dipendenti pubblici

Publicato il nuovo "Rapporto semestrale dell'Aran sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti"

Il "[Rapporto semestrale sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti](#)", relativo al secondo semestre 2021, analizza nella prima sezione la retribuzione complessiva dei dipendenti contrattualizzati ARAN nella sua composizione, disaggregata in macro voci:

La seconda sezione del Rapporto approfondisce, come di consueto, la dinamica registrata per le retribuzioni contrattuali dei settori pubblici e privati.

Fonte: ARAN del 09/06/2022

Ministero Interno: permessi di lavoro per i presidenti dei gruppi consiliari

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato un [nuovo parere, datato 8 giugno](#), nel quale chiarisce che, in relazione al parametro cui fare riferimento per individuare la soglia dei 15.000 abitanti ai fini del riconoscimento dei permessi di cui all'art. 79 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, previsti in favore dei presidenti dei gruppi consiliari, si deve adottare una interpretazione dinamica del concetto di popolazione, che tenga conto della popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente.

Fonte: Entionline del 09/06/2022

Concorsi, salario accessorio per enti in dissesto, assegni al nucleo e incarichi esterni

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

I quiz attitudinali nei concorsi pubblici

Il Tar Lazio-Roma, sezione II, nella [sentenza n. 6681/2022](#), ha esaminato il contenzioso instaurato da alcuni candidati esclusi dalla prova preselettiva di un concorso pubblico per l'accesso a profili dirigenziali bandito da Roma Capitale, dove su 60 quiz n. 40 erano di tipo "attitudinale". Secondo i magistrati, è ragionevole inserire nelle batterie dei quiz (a risposta chiusa e multipla) un numero, anche consistente, di domande "attitudinali", basate sul ragionamento logico, deduttivo, numerico e riservarne una parte minore a quesiti inerenti la conoscenza delle materie di concorso.

La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che le domande di logica o soluzione di problemi rappresentano il substrato comune a qualsiasi ambito del sapere, quale dimostrazione delle capacità di ragionamento dei candidati nonché elemento utile alla dimostrazione di qualità ed attitudini individuali quali la prontezza, l'intuizione, la capacità di rapido inquadramento del problema, la capacità di ragionamento; tutte doti da guardare con assoluto favore nel testare concorrenti destinati a ricoprire incarichi per definizione diretti al problem solving, come quelli afferenti la dirigenza pubblica.

Il fondo del trattamento accessorio per gli enti in dissesto

La sezione regionale Lazio della Corte dei Conti nella [delibera n. 61/2022](#) ha affermato che per gli enti in dissesto le somme destinate a costituire i fondi per il trattamento accessorio del personale confluiscono nella massa attiva di competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Infatti, ai sensi del paragrafo 5.2. dell'all. 4/2 del Dlgs 118/2011, il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata. Pertanto, le entrate che sono ad esso destinate in base alla contrattazione decentrata sono entrate vincolate, che, secondo il citato principio contabile applicato, fino alla firma del contratto, confluiscono nel risultato di amministrazione (fondi vincolati), mentre, successivamente, divenuta esigibile la spesa, entrano nel fondo pluriennale vincolato, attraverso la cui applicazione

è possibile coprire e pagare la spesa negli esercizi successivi. Si tratta quindi di entrate che, per legge, hanno una destinazione specifica, la cui fattispecie normativa è agganciata a un procedimento di formazione dei fondi disciplinata dai contratti collettivi nazionali e locali.

Nuovi livelli reddituali per assegni nucleo familiare

L'Inps ha emanato la [circolare n. 65/2022](#), corredata di un allegato, sulla "Corresponsione dell'Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023"

Danno erariale per incarichi esterni

Il conferimento di incarichi (sia di servizi che di collaborazione) a professionisti esterni per l'espletamento di attività ordinarie della gestione dell'ente (quali quelle in materia di tenuta della contabilità, assistenza nella redazione del bilancio, adempimenti contabili e tributari, gestione economica del personale) è fonte di danno erariale. Lo ha ribadito, ancora una volta, la Corte dei conti, sezione II giurisdizionale centrale d'Appello, nella [sentenza n. 222/2022](#) che ha indicato quali sono i presupposti di legittimità per attribuire un incarico ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del Dlgs 165/2001:

- assenza di un'apposita struttura organizzativa ovvero carenza organica che impedisca o renda oggettivamente difficoltoso l'esercizio di una determinata attività, accertata per mezzo di una reale e rigorosa ricognizione;
- eccezionalità e non ordinarietà dell'incarico con cui devono essere perseguiti "obiettivi e progetti specifici e determinati", ovvero sia complessità dei problemi da risolvere, tale da richiedere conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale;
- temporaneità della prestazione;
- indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;
- indicazione della durata dell'incarico;
- proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 09/06/2022

Autore: Gianluca Bertagna

Concorsi, valgono solo le norme in vigore alla data del bando

A meno che la nuova normativa non preveda espressamente una propria efficacia retroattiva

Le procedure concorsuali sono soggette alla disciplina vigente al momento della loro indizione e pertanto sono insensibili alla normativa sopravvenuta a meno che questa non preveda espressamente una propria efficacia retroattiva. Tale regola - ha evidenziato il Consiglio di Stato con la [sentenza n. 4441/2022](#) - tutela il legittimo affidamento dei candidati; per cui i concorsi devono essere svolti in base alla normativa reperibile alla data di emanazione del bando di selezione. Mentre leggi e regolamenti in vigore fino al momento dell'indizione del concorso vanno applicati anche se non esplicitamente richiamati nel bando; le norme sopravvenute, per le quali non è ovviamente possibile dedurre alcun rinvio nell'avviso di selezione, non possono modificare le regole applicabili al concorso in svolgimento. Tutto ciò a meno che questa interferenza sulle procedure concorsuali non sia codificata, nero su bianco, tra gli articoli della stessa (nuova) normativa.

In materia di pubblici concorsi e di gare pubbliche vige la regola secondo cui, in attuazione dei principi di legalità, di buon andamento, di imparzialità, di trasparenza e parità di trattamento, la Commissione non può introdurre elementi aggiuntivi di valutazione rispetto a quelli inseriti nel bando; né può modificare quelli in esso contenuti. La Pa titolare del potere autoritativo concorsuale e comparativo non può discostarsi dalle regole fissate nel bando che essa stessa ha disposto, e alle quali si è quindi auto-vincolata.

Può quindi dedursi l'esistenza del principio generale della inefficacia delle norme sopravvenute a modificare le procedure concorsuali già messe in opera; ma anche della relativa eccezione ossia della possibilità che, in via straordinaria, tali modifiche possano talvolta prodursi per effetto di regole e norme intervenute a procedura concorsuale ormai avviata; tuttavia solo quando il target dell'intervento normativo sia destinato proprio a quel concorso.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 08/06/2022

Autore: Pietro Alessio Palumbo

Progressioni economiche, nessuna esclusione per i periodi a tempo determinato

É la conclusione della Corte di cassazione sul caso di alcuni lavoratori socialmente utili

Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato non può essere escluso a priori dalla partecipazione alle procedure delle progressioni economiche orizzontali. È questa la conclusione cui giunge la Corte di cassazione, sezione Lavoro, con [l'ordinanza n. 18138/2022](#).

Alcuni lavoratori socialmente utili, assunti da un ente locale siciliano con contratti a tempo determinato, nonostante il rinnovo senza soluzione di continuità dei rapporti da oltre dieci anni, sono stati esclusi dalle procedure per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali.

Per l'ente datore di lavoro la loro esclusione risiede nel fatto che le progressioni economiche orizzontali, previste nell'ottica del miglioramento della funzionalità ed efficienza degli uffici, valorizzano una serie di indici (tra cui la capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, la partecipazione a moduli flessibili e l'iniziativa personale) che non appaiono compatibili con la precarietà propria del rapporto di lavoro a termine.

Contro la decisione della propria amministrazione i lavoratori interessati hanno adito l'autorità giudiziaria, al fine di accertare il loro diritto alla partecipazione alle procedure in questione, con pagamento delle differenze retribuite o con risarcimento del danno per perdita di chance.

La domanda, accolta dal giudice di primo grado limitatamente all'accertamento del diritto all'accesso alle procedure, è stata integralmente rigettata dalla Corte di appello; così i ricorrenti hanno promosso ricorso in Cassazione.

Gli Ermellini, nel rinviare, con alcune linee guida, alla Corte di appello il concreto inquadramento dei lavoratori in questione al rapporto di lavoro subordinato, affermano che sono fondate le censure mosse dai ricorrenti rispetto

all'esclusione a priori dei lavoratori a tempo determinato dall'ambito delle valutazioni utili alla progressione economica.

A tal fine viene ribadito quanto affermato di recente dalla stessa Corte (sentenza n. 7458/2022) secondo cui la clausola n. 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/Cee impone al datore di lavoro di riservare all'assunto a tempo determinato il medesimo trattamento previsto per l'assunto a tempo indeterminato e, pertanto, in caso di progressione stipendiale connessa sia all'anzianità di servizio che alla valutazione positiva dell'attività prestata, il datore di lavoro sarà tenuto, da un lato, a includere nel calcolo, ai fini dell'anzianità, anche il servizio prestato sulla base di rapporti a tempo determinato e, dall'altro, ad attivare, alla maturazione del periodo così calcolato, la procedura valutativa nei termini, con le forme e con gli effetti previsti per gli assunti a tempo indeterminato non potendosi «escludere il diritto alla predetta progressione stipendiale se, alla maturazione dell'anzianità, il datore di lavoro, contrattualmente tenuto ad attivare la procedura valutativa, l'abbia omessa sull'erroneo presupposto della non computabilità dei periodi a tempo determinato».

In passato l'Aran ([RAL 279](#)) interrogata sulla questione aveva affermato, anche in assenza di una esplicita indicazione, che la disciplina contrattuale in materia di progressioni orizzontali può trovare applicazione esclusivamente nei confronti del personale a tempo indeterminato.

La stessa agenzia ha poi precisato ([CSAN86a](#)) che i periodi lavorativi già resi da lavoratori nell'ambito di un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato, con lo stesso ente e con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento, possano essere fatti valere e computati ai fini della sussistenza del requisito dei ventiquattro mesi di permanenza nella posizione economica in godimento.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 08/06/2022

Autori: Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Piao, per una vera riorganizzazione serve un cambio di mentalità

Con il Piao, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, gli enti pubblici devono avviare una riorganizzazione del loro sistema di pianificazione, con l'obiettivo di garantire trasparenza, maggiore efficienza, efficacia e servizi migliori.

Detta così sembra che fino a oggi tali elementi non ci fossero nella Pa e che il nuovo strumento debba aiutare a raggiungere l'obiettivo.

Di fatto il concetto di "economicità", oramai scolpito nella Costituzione italiana (articolo 97), che racchiude tutti gli elementi di cui sopra (efficacia, efficienza e qualità), dovrebbe essere il faro dell'azione di ogni amministrazione pubblica, a prescindere dal documento attraverso cui tale economicità sia perseguita. Meglio non confondere il contenitore con il contenuto.

Il nuovo "contenitore" (Piao) ha il compito principale di accorpate le diverse informazioni racchiuse in documenti apparentemente separati, ossia i diversi piani:

- delle Performance
 - della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
 - dei Fabbisogni del Personale
 - per il Lavoro Agile
 - della Programmazione dei Fabbisogni informativi
- sicuramente in un'ottica - apparente - di semplificazione.

Ma tale assorbimento in un unico documento, con la soppressione dei precedenti documenti, non potrà prescindere da una visione circolare - preesistente - tra Programmazione-Gestione-Controllo che deve e dovrà essere la milestone su cui incentrare l'azione amministrativa, a prescindere dal contenitore.

Il contenuto, infatti, è l'anima che deve connotare un'azienda pubblica per la quale ha senso parlare di «Performance aziendale» e di «Performance individuale» e dove un obiettivo strategico, del Dup, deve essere stratificato all'interno degli altri documenti gestionali (Peg, Piano delle Attività e Piano delle

Performance Individuali), abbracciando i diversi controlli interni e arrivando a «rendicontare» alla fine ciò che l'amministrazione ha realizzato rispetto a quanto programmato.

Da cogliere allora - attraverso il nuovo Piao - il senso di una «programmazione totale» - a mo' di «mappa strategica» dove riportare, in via "scalare" i seguenti aspetti logici:

- Obiettivo Strategico = l'impatto che l'azione pubblica potrà avere sulla collettività, in termini di maggiore efficacia e qualità dei servizi, prevedendo già degli Indicatori Target verso cui direzionare la gestione (e questo è sicuramente sinonimo di "trasparenza");
- Obiettivo Operativo = prevedendo i singoli obiettivi operativi che derivano da ogni obiettivo strategico, in modo che dalla "somma" di tali obiettivi si possa denotare il raggiungimento o meno dell'obiettivo strategico di riferimento;
- Azioni Operative Organizzative = con indicazione «di chi fa cosa», appunto a livello organizzativo, in modo da valutare già a priori l'adeguatezza o meno delle risorse umane rispetto agli obiettivi da raggiungere e di provvedere al riguardo in termini di fabbisogno programmatico e valutando le procedure da semplificare e da reingegnerizzare, tenuto conto, altresì, dell'incidenza del lavoro agile, anch'esso da programmare in vista degli obiettivi aziendali.

Un Piao che rispecchi tale metodologia non sarà sicuramente una "sommatoria" di preesistenti documenti ma costituirà uno strumento efficace per una vera programmazione «del tutto»: del valore a favore della collettività, della valutazione a priori degli assetti organizzativi e procedurali necessari per tale strategia, dei risultati attesi su cui - già durante la gestione e alla fine della gestione, anche di mandato - ogni amministrazione dovrà essere accountable, ossia trasparente, evitando ogni fenomeno di opacità e corruttivo.

Salutiamo il nuovo Piao con entusiasmo, dopo però un brainstorming di cosa significhi veramente strategia e organizzazione e il valore aggiunto (o valore pubblico o utilità) che si intende perseguire a favore della collettività, a priori, con numeri e non solo in maniera sommaria e descrittiva.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 08/06/2022

Autore: Ciro D'Aries

Funzione Pubblica: stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili

Funzione Pubblica e Ministero del Lavoro hanno emanato la [nota 46412 del 7 giugno 2022](#), con cui viene stabilita l'ulteriore proroga al 30 giugno 2022 del termine previsto dall'art. 1, comma 495, della legge 160/2019 per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2000; la Funzione Pubblica ha reso disponibile anche il relativo [modello di domanda](#).

Fonte: Entionline del 08/06/2022

Incarichi esterni illegittimi se non si tratta di situazioni eccezionali

Il mancato rispetto dei presupposti costituisce fonte di responsabilità amministrativa

È fonte di responsabilità erariale il ricorso a professionalità esterne in palese violazione del divieto per la Pubblica Amministrazione di conferire incarichi a fronte di situazioni che non rivestono carattere d'eccezionalità, non eccedenti le normali competenze del personale interno e, come tali, fronteggiabili con il medesimo personale, a nulla vale il richiamo alla circostanza per cui si sarebbe semplicemente reiterato analoghi incarichi conferiti, negli anni precedenti, da altri soggetti, per far fronte a carenze nell'organico di adeguate professionalità. Lo sostiene la Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale d'appello, con la sentenza n. 222/2022 che conferma la condanna di primo grado.

La possibilità di fruire di apporti collaborativi da parte di soggetti estranei all'apparato tecno-burocratico, infatti, configura un'opzione operativa di carattere eccezionale, accessibile solo in presenza di stringenti requisiti, posti a garanzia del principio della «autosufficienza organizzativa», declinazione del principio costituzionale del buon andamento, indispensabili presidi dell'economicità dell'azione pubblica e, segnatamente, laddove ricorrano i seguenti presupposti:

- assenza di una apposita struttura organizzativa ovvero carenza organica che impedisca o renda oggettivamente difficoltoso l'esercizio di una determinata attività, accertata per mezzo di una reale e rigorosa ricognizione;
- eccezionalità e non ordinarietà dell'incarico con cui devono essere perseguiti «obiettivi e progetti specifici e determinati», ovvero sia complessità dei problemi da risolvere, tale da richiedere conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale;
- temporaneità della prestazione;
- indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;
- indicazione della durata dell'incarico;
- proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione.

Il mancato rispetto pregiudica la legittimità dell'incarico e costituisce fonte di responsabilità amministrativa.

I requisiti previsti dalla normativa di riferimento «devono ricorrere tutti al momento di conferimento dell'incarico, non potendo, per ciò, fruire di motivazioni postume addotte a seguito di eventuali contestazioni erariali, non solo costituiscono presupposti di legittimità delle relative delibere, ma integrano le condizioni di liceità della spesa sostenuta per la remunerazione del professionista. Al contrario, la carenza anche di uno solo di tali requisiti, aventi valenza costitutiva, è prova di un illecito esercizio del potere amministrativo, degradante in danno per l'erario pari all'esborso sostenuto dall'ente» (Sezione III d'appello, 6 ottobre 2016, n. 486).

Per i magistrati d'appello il mero conformarsi a precedenti comportamenti, spesso costituenti prassi, tenuti da altri soggetti non scrimina il comportamento dell'agente pubblico nemmeno sotto il profilo del difetto dell'elemento psicologico, su di esso incombe l'obbligo di modificare e disapplicare tali prassi, se non conformi a legge (Corte conti, Sezione II d'Appello n. 322/2021; Sezione I d'Appello n. 477/2017).

In ogni caso eventuali sottodimensionamenti di organico ovvero carenze di adeguate professionalità interne, da accertarsi a seguito di una rigorosa verifica preliminare e i cui esiti vanno puntualmente riportati nella motivazione del provvedimento di conferimento, non possono essere costantemente colmate attraverso il ricorso, reiterato nel tempo, ad incarichi esterni. Vanno, per contro, attuati mirati interventi sull'organigramma dell'ente ovvero adottate misure di più razionale ripartizione dei compiti tra i dipendenti in servizio ovvero ancora realizzate azioni di pieno coinvolgimento e di adeguata formazione dei dipendenti stessi, le cui eventuali resistenze devono essere superate con ogni consentito strumento, non escluso, in presenza dei relativi presupposti, l'utilizzo dello strumento disciplinare.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/06/2022

Autore: Corrado Mancini

Corte Conti Liguria: falsa attestazione della presenza in servizio

L'Aran ha pubblicato nel proprio sito la [sentenza n. 45/2022](#) della Corte dei Conti per la Liguria, di rilievo in quanto in essa i giudici hanno chiarito che, in caso di falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevazione delle presenze, appurata la presenza di accertata dolosa o colposa inadempienza della dovuta prestazione lavorativa, "il danno è quanto meno pari alla spesa sostenuta dall'amministrazione datrice di lavoro per la retribuzione complessivamente erogata a favore del dipendente, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni che possono essere causati nella gestione dei servizi ai quali il dipendente era addetto"; viene invece ritenuto infondato il danno all'immagine nel caso specifico incentrato sull'avvenuto licenziamento del dipendente, in quanto la risarcibilità del danno all'immagine è circoscritta a casi specifici.

Fonte: Entionline del 07/06/2022

Cassazione, legittimo l'utilizzo del fondo per la retribuzione di risultato a favore dei dirigenti con contratto a termine

Va determinato tenendo conto delle sole posizioni di vertice effettivamente coperte nell'organico dell'ente

Nelle autonomie locali il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza va determinato tenendo conto delle sole posizioni di vertice effettivamente coperte nell'organico dell'ente, di modo che le risorse del fondo in questione sono destinate a finanziare sia le indennità spettanti al personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia quelle spettanti ai dirigenti assunti con contratto a termine.

Lo ha affermato la Corte di cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 13929/2022.

Il fatto

Un Comune capoluogo è stato chiamato in giudizio da quaranta dirigenti con contratto a tempo indeterminato perché l'ente locale, a partire dall'anno 2002, non aveva più interamente erogato a loro favore le risorse del fondo previsto dal Ccnl di riferimento per la retribuzione di posizione e di risultato, dato che il fondo era stato utilizzato per pagare le medesime voci retributive anche ai dirigenti comunali assunti con contratto a tempo determinato. Il tribunale adito aveva ritenuto illegittima la decurtazione del fondo in relazione alle somme erogate a detto titolo ai dirigenti con contratto a termine, e aveva condannato il Comune al risarcimento dei ricorrenti.

In seguito l'ente aveva però ottenuto il rigetto della domanda da parte della Corte d'appello, che si era attenuta alla precedente sentenza della Cassazione n. 9645/2012 in materia.

In tale contesto, la Suprema Corte ha svolto un'accurata disamina del Ccnl relativo all'area dirigenza del comparto Regioni - Autonomie locali del 1999, giungendo ad asserire che nella determinazione del fondo ivi previsto per la retribuzione di posizione e di risultato «deve tenersi conto delle sole posizioni dirigenziali effettivamente coperte e non di tutte quelle contemplate nell'organico dell'ente e che, inoltre, lo stesso fondo va utilizzato anche per le indennità spettanti ai dirigenti assunti con contratto a tempo determinato».

Il contenimento della spesa pubblica

Secondo la Sezione, questa lettura della norma del contratto risulta coerente sia con l'articolo 1, lettera b), del Dlgs 165/2001, sia con l'articolo 97 della Costituzione, dacché una limitazione dell'incremento finanziario del fondo alle sole posizioni organizzative effettivamente ricoperte realizza un chiaro intento di contenimento della spesa pubblica.

Per quanto poi riguarda l'interpretazione volta a estendere l'utilizzo del fondo anche per le indennità dei dirigenti assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato, il collegio ha evocato una nota dell'Aran del 16 novembre 2009, secondo cui l'impiego del fondo doveva aver luogo anche nell'ipotesi di copertura delle posizioni dirigenziali mediante il ricorso alla tipologia dei contratti a termine.

Quanto alla specifica fonte normativa per l'assunzione dei dirigenti a termine – ossia l'articolo 110 del Tuel – la Suprema Corte ha ritenuto che la stessa non sia di ostacolo all'inclusione di tali dirigenti nel riparto delle risorse del fondo. È ben vero che il comma 3 del disposto prevede che il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam per i dirigenti a termine «sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale», ma i giudici hanno ritenuto che, in una prospettiva di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, ciò non escluda la possibilità di fare ricorso al fondo per il pagamento delle voci retributive accessorie cui lo stesso è preordinato.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/06/2022

Autore: Michele Nico

Assunzioni e mobilità, i Comuni contro la piattaforma unica

I sindaci chiedono di evitare l'obbligo dell'utilizzo di InPa per le procedure

Ricorso facoltativo al portale unico del reclutamento, ampliamento della possibilità di effettuare comandi e distacchi e sterilizzazione degli aumenti contrattuali dalla spesa del personale: sono queste le principali richieste di modifica presentate dall'Anci al DI 36/2022.

La partita si gioca solo al Senato, perché anche questa volta la Camera si dovrà limitare alla ratifica visti i tempi di conversione.

I Comuni chiedono prima di tutto che la pubblicazione dei bandi e la ricezione delle domande dei candidati con il portale unico del reclutamento diventi facoltativa per gli enti locali. Il decreto prevede che questa forma sia vincolante per tutte le Pa a partire da novembre e le modalità per l'estensione a regioni ed enti locali sono affidate a un decreto del ministro per la Pa da adottare previa intesa in Conferenza Unificata. La richiesta è motivata con l'esigenza di «non aggravare le procedure di reclutamento di ulteriori adempimenti».

I sindaci chiedono poi di allentare le limitazioni introdotte a comandi e distacchi: con le nuove previsioni, sono possibili dallo scorso 1° maggio solo nel 25% dei posti per i quali è andata deserta la copertura tramite mobilità volontaria. Il che rende di fatto inapplicabili questi istituti all'ampia maggioranza degli enti locali. Viene peraltro evidenziato come il più delle volte comandi e distacchi siano utilizzati per ragioni di emergenza, soprattutto per coprire i buchi di organico nelle figure di vertice. Il ricorso a questi istituti è spesso motivato dal fatto che non si dà corso a un'assunzione, per cui non è necessaria l'approvazione del ministero dell'Interno per gli enti dissestati, strutturalmente deficitari o in predissesto. Peraltro per i municipi che hanno una minore attrattività per i trasferimenti in mobilità volontaria, quali sono generalmente i piccoli centri delle zone interne, il preventivo ricorso a questo istituto si traduce in un appesantimento burocratico.

Nelle sue argomentazioni l'Ance ritiene che le limitazioni a comandi e distacchi producano le stesse conseguenze sulle convenzioni per le gestioni associate. Il che non è detto sulla base del nuovo testo.

Gli enti tornano a chiedere che il costo degli aumenti contrattuali 2019/2021 non sia incluso nei calcoli sulle capacità assunzionali delle amministrazioni. Già da anni il costo dei rinnovi è al di fuori della spesa del personale per calcolare il tetto di quanto sostenuto allo stesso titolo mediamente nel triennio 2011/2013.

Altra richiesta formulata dall'Associazione dei Comuni è relativa allo svolgimento dei concorsi con strumenti informatici, disposizione introdotta dal Dl n. 44/2021. Si chiede che per gli enti locali la previsione sia derogabile in presenza di esigenze di bilancio, cioè della difficoltà a finanziare i costi aggiuntivi che si possono determinare.

L'Ance chiede che, come già previsto per le regioni, si estenda alle Città metropolitane la possibilità di effettuare assunzioni a tempo determinato per l'attuazione del Pnrr in deroga ai vincoli dettati alla spesa del personale e alle assunzioni flessibili. E che sia possibile derogare al tetto del salario accessorio per finanziare aumenti del fondo per la contrattazione decentrata per le assunzioni di personale per l'attuazione del Pnrr, possibilità che per le disposizioni attualmente in vigore, nella lettura della Ragioneria Generale, è utilizzabile solo per aumenti del personale in servizio a tempo indeterminato.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/06/2022

Autore: Arturo Bianco

Aran: utilizzo dello scavalco d'eccedenza

L'Aran segnala i contenuti della [delibera n. 80/2022](#) con cui la Corte dei Conti per la Puglia si è espressa in merito alla tematica del cd. “scavalco d’eccedenza” (art. 1, comma 557, della Legge 311/2004), istituto utilizzato dai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, sottolineando la differenza con il cd. “scavalco condiviso” (art. 14 del CCNL 2004), in cui il titolare del rapporto lavorativo resta il solo ente di provenienza, mentre nello scavalco “d’eccedenza” il lavoratore, pur restando legato al rapporto d’impiego (a tempo pieno) con l’ente originario, svolge ulteriori prestazioni lavorative in favore di uno degli enti indicati dalla norma, in forza dell’autorizzazione data dall’amministrazione di provenienza; il Collegio precisa che lo scavalco d’eccedenza è consentito purchè l’attività possa svolgersi solo al di fuori dell’orario di lavoro ordinario per un numero massimo di 12 ore, non potendosi superare le 48 ore settimanali; inoltre, il personale utilizzato deve essere assunto presso altro ente con contratto a tempo pieno, deve essere autorizzato dall’ente di appartenenza, deve essere retribuito sulla base dei parametri oggettivi di riferimento a seconda della tipologia di lavoro e può possono essere nominato titolare di posizione organizzativa.

Fonte: Entionline del 06/06/2022

Finanza

Tarsu, l'esenzione spetta solo nei luoghi dove effettivamente si svolge il culto

Non è sufficiente per la Cassazione che i locali appartengano a una comunità religiosa

Ai fini dell'esenzione Tarsu, occorre accertare che i locali non solo appartengano a una comunità religiosa ma anche che negli stessi si eserciti il culto religioso; è quanto affermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 18137/2022.

Il caso

Il contenzioso tributario vede contrapposti una associazione dei Testimoni di Geova e un Comune dell'Emilia Romagna. L'associazione, con separati ricorsi, ha impugnato le cartelle di pagamento relative alla Tarsu degli anni 2007 -2011 pretesa dal Comune, deducendo che i locali oggetto di tassazione sono adibiti al culto e, in quanto tali, beneficiano dell'esenzione prevista dal regolamento comunale in materia di Tarsu.

Il ricorso è stato accolto in primo grado; i giudici tributari della Commissione tributaria regionale hanno accolto l'impugnativa del Comune. L'associazione si è appellata in Cassazione.

La tesi della Cassazione

Osservano i giudici di legittimità che l'associazione ricorrente lamenta che la motivazione resa dei giudici tributari di secondo grado è intrinsecamente contraddittoria perché dopo aver dato atto che l'immobile è accatastato in categoria E/7 (edifici destinati al culto) e pur dando atto che non vi è prova che il Comune abbia effettuato verifiche o rilevazioni dirette in loco, ma solo su planimetrie catastali, ha poi escluso dalla esenzione fiscale una superficie pari a 55 metri quadri considerandoli locali non destinati al culto. Ciò è intrinsecamente contraddittorio, in quanto l'intero edificio è destinato esclusivamente per il culto come è dimostrato dall'accatastamento in E/7.

L'Associazione ricorrente deduce che il regolamento comunale prevede che sono esclusi gli edifici adibiti al culto e i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso; pertanto il concetto di edificio di culto abbraccia l'intero immobile comprese le sue pertinenze.

La Cassazione osserva che per locali adibiti all'esercizio del culto devono intendersi quelli nei quali in concreto si esercita una pratica che può definirsi culto, nell'ambito di una confessione religiosa i cui fini non contrastano con i principi fondamentali dell'ordinamento nazionale.

Ai fini della esenzione Tarsu, occorre accertare non solo che i locali appartengano a una comunità religiosa, quale che sia il culto da essa esercitato purché non contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento, ma anche che nei locali per i quali è richiesta l'esenzione la comunità si riunisca per esercitare il culto e non ad altri fini. Detta verifica deve eseguirsi in concreto e non in astratto e, pertanto, non è sufficiente la classificazione catastale dei locali come edifici destinati al culto, né si può presumere che tutti i locali così classificati siano effettivamente destinati al culto.

È necessario che si accerti se effettivamente la parte contribuente abbia dichiarato che i locali sono destinati al culto nella denuncia originaria o in quella di variazione, e che tale effettiva destinazione sia stata debitamente riscontrata in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione; con la precisazione che la mancanza del primo di questi requisiti e cioè la denuncia o la variazione non è emendabile in giudizio, mentre in caso di contestazione lo è il secondo requisito e cioè la prova della effettiva destinazione dei locali.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 10/06/2022

Autore: Federico Gavioli

Da Arconet, semaforo verde al quadro concettuale della nuova contabilità Accrual

Nell'ambito della partecipazione degli enti territoriali alla definizione della riforma 1.15 del Pnrr

Semaforo verde dalla Commissione Arconet al «Quadro Concettuale» del nuovo sistema unico di contabilità economico-patrimoniale Accrual di tutte le pubbliche amministrazioni italiane. [Nel corso della riunione del 13 aprile](#), la Commissione ha fornito il parere sul quadro concettuale elaborato dallo Standard Setter Board.

Al fine di favorire la partecipazione degli enti territoriali alla definizione della riforma 1.15 del Pnrr, l'articolo 9, comma 16 del DI 152/2021, ha introdotto il parere della Commissione Arconet sulle proposte relative ai principi e agli standard contabili elaborate dal Board. Nessun componente Arconet ha espresso parere contrario sull'adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale (si è astenuta solo la Corte dei conti). Sono state tuttavia indicate alcune segnalazioni per le quali la Commissione auspica l'accoglimento da parte del Board.

Con riferimento generale alla Riforma 1.15 del Pnrr, Arconet segnala la necessità di conoscere il quadro generale di attuazione della stessa, con particolare riferimento ai ruoli e alla relazione del sistema unico di contabilità economico-patrimoniale e della contabilità finanziaria. La Commissione non è pregiudizialmente contraria al rafforzamento della contabilità economico patrimoniale rispetto alla contabilità finanziaria, fino all'adozione della sola contabilità economico patrimoniale. Segnala tuttavia che l'attuazione di tali scenari richiede un rilevante impegno di risorse finanziarie. Nello specifico vanno garantiti dallo Stato:

- la sperimentazione della riforma;
- la formazione degli operatori;
- una semplificazione del sistema contabile complessivo.

Nella sostanza – rimarca Arconet - non può essere richiesto agli enti territoriali di applicare un sistema di contabilità finanziaria potenziata autorizzatoria, per la

verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, e nel contempo un sistema di contabilità economico – patrimoniale Accrual separato e parallelo a "binario". Ciò determinerebbe, oltre a una ricaduta non sostenibile nelle organizzazioni degli enti, anche il fallimento della riforma con un'applicazione del tutto adempimentale della contabilità economico-patrimoniale. Occorre fare una scelta meditata e ragionevole che esige un raccordo con l'attuale impostazione della contabilità armonizzata.

Con specifico riguardo al Quadro concettuale la Commissione ritiene necessaria la predisposizione di un glossario, al fine di superare alcune incertezze nei termini. Questo consente, ad esempio con riferimento al significato dei termini «finanziaria-finanziari-rendicontazione finanziaria», di chiarire che si vuole fare riferimento alla rendicontazione nel sistema di contabilità economico – patrimoniale e non alla contabilità finanziaria. Vanno infatti evitati dubbi e incomprensioni da parte degli enti territoriali che adottano una contabilità finanziaria autorizzatoria.

Partendo dalla previsione costituzionale, nel documento viene affrontato anche il tema di inserire nel Quadro concettuale un principio o postulato riguardante l'equilibrio economico patrimoniale.

Con riguardo alle componenti del Patrimonio Netto, poi, in attesa della formulazione degli standard, la Commissione invita il Board a coordinare la riforma con le recenti modifiche del 13° correttivo del Dlgs 118/2011 riferite alle riserve. Ciò ai fini di un'applicazione congruente del principio agli enti territoriali.

In conclusione è certa l'adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale nelle amministrazioni pubbliche, ma il percorso è, di fatto, ancora agli inizi e non risulta ancora chiaro come evolverà la contabilità finanziaria.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 10/06/2022

Autori: Andrea Biekar e Patrizia Ruffini

Salvaguardia degli equilibri di bilancio: un check up ai bilanci degli enti locali

Dopo le recentissime scadenze di maggio (certificazione Covid-19, rendicontazione spese sociali e rendicontazione sanzioni violazioni al codice della strada), gli uffici finanziari si apprestano al prossimo importante adempimento della verifica della salvaguardia degli equilibri, previsto dall'articolo 193 del Tuel entro il 31 luglio, quale momento fondamentale della gestione del bilancio, preordinato alla verifica del mantenimento degli equilibri attuali e prospettici sotto tutti gli aspetti (competenza, residui, cassa), al fine di evitare situazioni di squilibrio e/o disavanzo.

L'articolo 147-quinquies, comma 1, del Tuel impone la necessità di garantire il costante controllo degli equilibri finanziari complessivi mediante il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei dirigenti/responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

Ne discende chiaramente che la verifica degli equilibri di bilancio è l'occasione per estendere il monitoraggio agli equilibri di parte corrente, di parte capitale, mediante verifica della congruità delle previsioni di tutti i capitoli di entrata e di spesa, alla luce delle dinamiche della gestione e della proiezione delle stesse al 31 dicembre. Il ruolo attivo di tutti i dirigenti/responsabili risulta, quindi, particolarmente importante ai fini del monitoraggio sistematico delle procedure di accertamento delle entrate e impegno delle spese e valutazione del grado di esigibilità delle stesse, nonché del mantenimento degli equilibri di cassa.

L'organo di revisione è naturalmente chiamato ad esprimersi sul provvedimento che verrà assunto dal consiglio comunale e sarà pertanto indispensabile acquisire tutti gli elementi necessari su cui basare il proprio parere. Sono infatti molteplici gli aspetti da attenzionare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio con una verifica dell'attendibilità delle previsioni;
- il rispetto degli equilibri complessivi di bilancio (comprese le partite vincolate);

- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità sia per la gestione di competenza che per la gestione residui;
- la verifica della congruità delle partite vincolate nel risultato di amministrazione 2021 alla luce delle risultanze della certificazione Covid-19;
- la congruità del fondo contenzioso;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali;
- la congruità dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati;
- la verifica in merito all'esistenza o meno di debiti fuori bilancio ovvero il loro ripiano.

Di particolare rilevanza è anche la verifica dell'effettiva realizzazione delle coperture degli investimenti e la dinamica dei cronoprogrammi dei lavori, per poter analizzare compiutamente le pertinenti variazioni di bilancio, anche in riferimento agli impegni di spesa reimputati e finanziati dal Fondo pluriennale vincolato.

La previsione dell'articolo 193 del Tuel va letta unitamente all'articolo 175, comma 8, del Tuel che disciplina l'assestamento generale del bilancio, deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio, attraverso cui, mediante la variazione di assestamento generale, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

Nell'ambito della verifica generale di bilancio, rilevano le ricadute dell'attuale congiuntura economica sull'effettiva possibilità di realizzo delle entrate, quali Imu, addizionale Comunale Irpef, Ipt, Rc Auto e recupero evasione, nonché gli impatti dei maggiori costi per i consumi energetici.

Proprio in relazione al caro energia, i recenti provvedimenti legislativi consentono l'utilizzo degli avanzi del "fondone" per la copertura delle maggiori spese per l'energia elettrica, non coperte da specifiche assegnazioni statali, in aggiunta alla possibilità di utilizzo dell'avanzo disponibile e dei proventi delle concessioni edilizie.

L'organo di revisione sarà quindi tenuto a verificare le modalità di quantificazione in caso di utilizzo di tali risorse, considerato che la norma

richiede un confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.

Sempre in relazione agli "avanzi" Covid, l'ulteriore verifica atterrà i vincoli apposti nel risultato di amministrazione 2021, rispetto alle risultanze della certificazione Covid-19, al fine di "scongiurare" l'inesistenza di risorse dichiarate libere.

In caso di accertamento negativo degli equilibri di bilancio, l'articolo 193 del Tuel prevede che il Consiglio contestualmente adotti:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa o della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Per il ripristino degli equilibri, gli enti potranno utilizzare per l'anno in corso e per i due successivi le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'ente può anche modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la medesima data della salvaguardia.

La consueta verifica degli equilibri di bilancio prevista dall'articolo 193 del Tuel, dopo il precedente biennio interessato dall'emergenza Covid-19, si presenta quindi nuovamente "calda" richiedendo un significativo impegno sia da parte dei servizi finanziari che degli organi di revisione.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 10/06/2022

Autori: Cristina Zandonini e Pasquale Piperissa - Rubrica a cura di Ancrel

Caro materiali, conti in bilico

Problematiche finanziarie e contabili: gli enti locali devono trovare le coperture necessarie ad evitare il blocco dei cantieri ed operare le corrette scritture

I bilanci degli enti locali sono messi a dura prova dal recente aumento dei costi delle opere pubbliche.

Le p.a. sono impegnate sia sul piano finanziario, dovendo trovare le coperture necessarie ad evitare il blocco dei cantieri, sia sul piano contabile, dovendo operare le corrette scritture.

Secondo la recente normativa emergenziale, il processo dovrebbe partire con l'istanza dell'appaltatore per il riconoscimento delle compensazioni da indirizzare al direttore dei lavori, il quale, a sua volta, dovrebbe effettuare i necessari conteggi e trasmetterli al responsabile unico del procedimento (Rup).

È opportuno che le stazioni appaltanti effettuino un monitoraggio preventivo dei costi, preferibilmente in contraddittorio con le ditte interessate, in modo da accelerare il procedimento.

Il passo successivo riguarda le somme da riconoscere; gli enti possono ricorrere, nella misura del 50%, alle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, oppure, impiegare le ulteriori somme derivanti dai ribassi d'asta o che siano residuali rispetto ad altri interventi condotti e già ultimati (per i quali sia stato eseguito già il collaudo e siano stati rilasciati i prescritti certificati di regolare esecuzione), purché nei limiti di spesa autorizzata.

Fonte: Italia Oggi n. 135 del 10/06/2022 pag. 34

Autore: Matteo Barbero

Il debito fuori bilancio matura dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna

Soltanto l'esito del giudizio trasforma la passività potenziale in debito fuori bilancio

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta, con la delibera n. 7/2022, è intervenuta, in ambito di controllo collaborativo, sul tema dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva precisando il principio secondo cui il debito viene «a esistenza» al momento della pubblicazione della sentenza o provvedimento giudiziario analogo.

Il fatto

La sezione regionale è intervenuta su richiesta di un Comune valdostano, il quale aveva chiesto se la procedura di riconoscimento del debito dovesse ugualmente attivarsi anche se l'ente, medio tempore, aveva alimentato il fondo contenzioso rispetto al giudizio, poi conclusosi sfavorevolmente.

La decisione

La sezione ha ribadito il principio giurisprudenziale che il pagamento di un debito fuori bilancio, rinveniente da una sentenza esecutiva, deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento e ciò prescinde dall'accantonamento a Fondo rischi contenzioso. Tale fondo riguarda accantonamenti che prudenzialmente l'ente è tenuto a effettuare qualora, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, venga condannato al pagamento di spese. L'accantonamento è effettuato in presenza di un'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio appunto), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. Soltanto l'esito del giudizio trasforma la passività potenziale in debito fuori bilancio.

L'obbligo del riconoscimento decorre, in un'ottica prudenziale, dalla data del deposito della sentenza di condanna cioè dal momento del giuridico perfezionamento della relativa pubblicazione (articolo 133, comma 1, del Cpc.). È in questo momento, infatti, che sorge l'obbligazione giuridica, vincolante

(almeno in via provvisoria) e non programmata nell'ambito del ciclo del bilancio dell'ente.

La delibera della sezione valdostana è puntuale nel ricordare che il debito matura dalla data di pubblicazione della sentenza e che occorre evitare ritardi ingiustificati comportanti la maturazione di ulteriori, quanto dannosi, oneri.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 09/06/2022

Autore: Ulderico Izzo

Come contabilizzare le risorse del Pnrr, un capitolo di entrata e di spesa per ogni codice unico di progetto

All'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale

Nel complesso delle norme che regolano l'utilizzo delle risorse del Pnrr, un'attenzione particolare deve essere posta a quelle che disciplinano la loro classificazione in bilancio. In particolare, l'articolo 3, comma 3, del Dm Economia e finanze 11 ottobre 2021 prevede che le risorse del Pnrr dedicate a specifici progetti devono essere gestite mediante appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale, «al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico»
Come devono operare gli enti a tale proposito?

Individuazione dei capitoli vincolati

Per una corretta gestione dei vincoli, è consigliato che l'ente intesti un singolo capitolo ad ogni singolo Cup (Codice Unico di Progetto) che individua l'investimento pubblico. Ciò significa, ad esempio, che se a fronte di una singola linea di finanziamento quale quella della rigenerazione urbana, del Pinqua o dei contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio l'ente ha ottenuto il finanziamento di più progetti (e quindi di più Cup), a ogni progetto (e quindi a ogni Cup) sarà dedicato un singolo capitolo di entrata e di spesa.

Classificazione secondo il piano dei conti

Altrettanto importante è capire quale sia il corretto piano finanziario da attribuire ai capitoli del Peg. Se è vero, infatti, che i fondi del Pnrr sono di provenienza comunitaria e che gli stessi vengono anticipati dal ministero attraverso il Fondo di rotazione Next Generation Eu istituito dalla legge 178/2020, è altrettanto vero che le stesse devono essere contabilizzate dalle amministrazioni destinatarie come trasferimenti e non come anticipazioni di fondi. Nel fare ciò, occorre tenere presente la regola del cosiddetto «primo beneficiario» da applicare nella scelta del piano finanziario da attribuire sia al capitolo di entrata che al capitolo di spesa. Questa regola, esplicitata nel glossario Siope, prevede che il trasferimento in entrata sia «classificato in considerazione del soggetto dal quale l'ente ha effettivamente ricevuto il trasferimento, ovvero l'ultimo soggetto erogatore, senza tenere conto del primo

soggetto che ha trasferito le risorse o la finalità delle stesse». Allo stesso modo si deve operare in spesa: il capitolo di uscita andrà codificato in base al soggetto destinatario delle risorse (ovvero il soggetto a cui viene intestato il mandato di pagamento).

Come codificare la transazione elementare

La provenienza comunitaria delle risorse del Pnrr non è idonea ad attribuire ai capitoli di entrata la codifica dei contributi agli investimenti dall'Unione europea (E.4.02.05.99.999), dovendo piuttosto attribuire la codifica del soggetto che eroga le risorse. Tuttavia, essa incide sulla codifica della transazione elementare, disciplinata dagli articoli 5 e 6 del Dlgs 118/2011. L'allegato 7 al Dlgs 118/2011 definisce la codifica della transazione elementare, che al suo interno deve contenere un codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell'Unione europea. Pertanto l'ente dovrà utilizzare:

■ per l'entrata:

- il codice 1 relativo alle entrate da trasferimenti destinati al finanziamento dei progetti comunitari;

■ per la spesa:

- il codice 4, relativo alle spese finanziate da trasferimenti statati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea. Ciò anche nel caso in cui le risorse transitino per il bilancio regionale o provinciale;
- il codice 7 relativo alle spese correlate ai finanziamenti dell'Unione europea finanziati.

I vincoli di cassa

Come esplicitato nel comma 4 del decreto, i trasferimenti connessi a risorse del Pnrr avverranno su apposite contabilità speciali aperte in Tesoreria unica, ovvero su appositi conti vincolati presso Banca d'Italia. Ogni ente, quindi, dovrà procedere ad aprire appositi conti vincolati nel sistema di tesoreria unica, tramite il proprio tesoriere.

La domanda da porsi in questo senso è: «Quanti conti vincolati?». La risposta non è affatto scontata perché da un lato va considerata la necessità di monitoraggio e rendicontazione periodica che, alla luce delle vigenti normative, riguarderà il raggiungimento dei milestone e la rendicontazione delle spese e che, quindi, farebbe propendere per un conto vincolato per ogni singolo Cup. Dall'altro lato va tenuta presente la difficoltà di gestione della cassa vincolata, soprattutto in fattispecie come quelle del Pnrr, nelle quali il fenomeno

dell'anticipazione delle risorse è un'ipotesi tutt'altro che remota, e che quindi farebbe propendere per un unico conto vincolato. Una soluzione intermedia potrebbe essere quella di aprire un conto vincolato per singola linea di finanziamento (ovvero per singolo bando come ad esempio il Pinqua, la rigenerazione urbana eccetera), anche se questa finanzia più Cup. Tale soluzione garantisce un buon livello di monitoraggio e semplicità nella rendicontazione e, parallelamente, consente di limitare il fenomeno dell'anticipazione che, soprattutto per gli enti con frequenti tensioni di liquidità, può rappresentare un problema di difficile gestione.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 09/06/2022

Autori: Alessandro Festa ed Elena Masini

Rendiconto Regioni e Province 2021, tra i controlli dei revisori il monitoraggio sul Pnrr

Le verifiche continuano a riguardare gli effetti dell'emergenza pandemica

Con la [delibera n. 7/2022](#), la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie pubblica [le linee guida e il questionario](#) per la relazione del collegio dei revisori dei conti sul rendiconto delle Regioni e delle Province autonome per l'esercizio 2021.

Oltre a considerare i consueti aspetti di indagine ricompresi nell'ambito delle verifiche del collegio dei revisori dei conti quali, tra gli altri, l'applicazione degli istituti di armonizzazione contabile, la verifica delle corrette modalità di classificazione e imputazione della spesa nonché della complessiva affidabilità delle scritture contabili, le linee guida si soffermano, anche per l'esercizio 2021, sui controlli riguardanti gli effetti dell'emergenza pandemica, oltre a presentare alcuni rilevanti profili di novità dettati dalla necessità di monitorare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Nell'illustrare i principali contenuti del questionario, si rileva che la seconda sezione, dedicata alla "Regolarità della gestione amministrativa e contabile", presenta tradizionali approfondimenti sulle materie del personale, sulle procedure di approvvigionamento di beni e servizi, sul pagamento dei debiti commerciali, sui debiti fuori bilancio nonché sul monitoraggio delle spese concernenti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca. Per quanto attiene alla spesa per il personale la corte rammenta che, con l'articolo 33, comma 1, del DL 34/2019, è stato introdotto un nuovo dispositivo legislativo incentrato sul concetto di sostenibilità finanziaria della spesa di personale. In questo senso è significativa la valutazione dell'impatto della novità legislativa sullo specifico aggregato di spesa, anche in relazione alla sua incidenza rispetto al volume delle entrate correnti, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, che, tra l'altro, nella sua dimensione pluriennale, forma oggetto, di specifica asseverazione da parte dell'organo di revisione. A tale riguardo sono stati riprodotti i quesiti sugli effetti della novità legislativa in questo settore di spesa. Sono stati, inoltre, introdotti elementi di indagine con riguardo alla disciplina prevista dall'articolo 1, comma 870, della legge 178/2020 che ha

previsto la facoltà, nel 2021, di finanziare i trattamenti economici accessori in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017.

Nella Sezione III, recante "Gestione contabile", particolare attenzione è stata dedicata al risultato di amministrazione, alle quote accantonate ai fondi, in particolar modo ai fondi correlati ai rischi da contenzioso ed alle perdite delle società partecipate. Tra gli elementi di novità più rilevanti si segnalano i quesiti concernenti le anticipazioni di liquidità, alla luce delle novità introdotte dall'articolo 1, comma 833, della legge 178/2020 e dall'articolo 21 del DL 73/2021. Ulteriore attenzione è stata posta agli effetti dell'articolo 1, commi 859 e seguenti, della legge 145/2018, che prevede, a partire dal 2021, per le amministrazioni non statali, la costituzione di un apposito Fondo di garanzia debiti commerciali al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità normativamente previste.

La Sezione IV, concernente "Sostenibilità dell'indebitamento e rispetto dei vincoli", conferma i tradizionali quesiti sullo stock del debito, sulla sua composizione e sul rispetto dei vincoli di indebitamento.

Nella Sezione V, dedicata agli "Organismi partecipati", particolare attenzione è posta al fenomeno della costituzione di nuove società o sull'acquisizione di partecipazioni in società già costituite, sia con riguardo al rispetto dell'obbligo di trasmissione dell'atto deliberativo alla Sezione di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, sia per quanto concerne il profilo della verifica della congruità dell'onere motivazionale a supporto della scelta, in tal senso, dell'ente.

Nella Sezione VI, dedicata al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i nuovi quesiti riflettono l'entrata a "regime", per tutte le Regioni, della disciplina dell'articolo 1, comma 824, della legge 145/2018, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145, per cui a partire dal 2021, per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche alle Regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni previste già dal 2019 per le Regioni a statuto speciale, Province, Città metropolitane e Comuni, secondo cui gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo, così come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri.

Nella Sezione VII, destinata agli approfondimenti sul "Servizio sanitario regionale", è stata riconfermata la parte, introdotta nel precedente questionario, interamente dedicata all'emergenza pandemica ancora in corso nel 2021.

Infine, nella Sezione VIII, recante "Analisi fondi per eventi sismici del 2016", sono confermati i quesiti delle precedenti edizioni, concernenti la gestione dei fondi destinati alle quattro Regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).

La Sezione IX, intitolata "Note", come di consueto, è stata dedicata all'inserimento di eventuali informazioni integrative utili alla miglior comprensione delle risposte fornite ai quesiti contenuti nelle varie sezioni.

A differenza dei precedenti questionari, anche per esigenze correlate al nuovo sistema di informatizzazione "Limesurvey", i quadri contabili solitamente collocati dopo la parte dei quesiti sono stati inseriti nelle sezioni pertinenti.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 09/06/2022

Autore: Corrado Mancini

Imu, l'acconto entro il 16 giugno - Nuove regole sulle case coniugali Debutta quest'anno una sola esenzione in caso di residenze separate

Nuove regole al debutto per le residenze disgiunte dei coniugi, in vista della scadenza del 16 giugno per il primo acconto Imu. Per effetto delle modifiche apportate dal Dl 146/2021 all'articolo 1, comma 741, legge 160/2019, il caso delle residenze disgiunte in comuni diversi è stato equiparato a quello relativo agli immobili ubicati nello stesso comune. Ciò, a decorrere dall'anno in corso, in attesa di verificare gli effetti della decisione della Corte costituzionale sulla normativa previgente.

A partire dall'acconto Imu di quest'anno, dunque, in presenza di coniugi con residenze separate, solo uno dei due immobili potrà beneficiare dell'esenzione per abitazione principale, a scelta dei contribuenti. Non rileva il fatto che le case siano ubicate in comuni diversi o nello stesso comune. Va evidenziato che, ai fini dell'esonero, occorre comunque la coesistenza di residenza anagrafica e dimora abituale. Ne deriva che in presenza di «residenze fittizie» (ad esempio, seconda casa al mare), queste, a rigore, non potranno in ogni caso fruire delle agevolazioni di legge. Viceversa, se sono rispettati tutti i requisiti, i coniugi ben potranno individuare l'unità esente in quella con la rendita catastale più alta. A giugno 2023, inoltre, bisognerà ricordarsi di presentare la dichiarazione Imu per comunicare i dati dell'immobile agevolato.

Fino al 2021, invece, per effetto di una interpretazione non condivisibile della Cassazione (tra le molte, si veda l'ordinanza 1199/2022), ogniqualvolta vi era una residenza disgiunta dei coniugi, mancando la dimora unitaria dell'intero nucleo familiare, l'esonero non poteva essere applicato a nessuna delle unità abitative. L'unica eccezione riguardava il caso in cui fosse dimostrabile la frattura del vincolo coniugale (ad esempio, separazione legale).

Proprio con riferimento a questa interpretazione della Cassazione, la Consulta, con ordinanza n. 94/2022, ha sollevato davanti a sé questione di legittimità, per supposta violazione degli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione. Questo lascia presupporre una prossima sentenza che potrebbe aprire la strada ai rimborsi dei

contribuenti, con riferimento a tutti i rapporti pendenti alla data di pubblicazione della sentenza.

Un altro tema critico relativo all'Imu familiare riguarda l'ipotesi delle separazioni o i divorzi, con assegnazione della casa familiare ad uno dei due coniugi. In tale eventualità, qualora l'assegnazione si accompagni all'affidamento di figli minori o non autosufficienti (disabili), l'immobile si considera in diritto di abitazione del coniuge assegnatario, per tutta la durata prevista nel provvedimento del giudice. Di conseguenza, la casa sarà considerata totalmente esente, anche se di proprietà di soggetti diversi dall'assegnatario o, ad esempio, già detenuta in comodato dal nucleo familiare. A tale scopo, si farà riferimento all'unità indicata nel provvedimento del giudice, senza che residui alcuno spazio ai poteri di controllo dei comuni (risposta Mef a Telefisco 2020).

Nell'ipotesi in cui, invece, vi sia l'assegnazione della casa senza affidamento dei figli, a prescindere dalla correttezza della decisione, troveranno applicazione le regole ordinarie. Questo significa che la casa assegnata sarà esente solo per la quota di proprietà dell'assegnatario, ove questi vi risieda anagraficamente e vi dimori abitualmente. Si faccia il caso dell'unità in comproprietà al 50% di ciascuno dei coniugi. Dopo l'assegnazione della stessa, senza affidamento dei figli, si avrà che la quota del coniuge non assegnatario sarà regolarmente assoggettata a Imu.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 09/06/2022

Autore: Luigi Lovecchio

Tosap dovuta per l'occupazione con i cassonetti dei rifiuti

L'occupazione del suolo con i cassonetti per la raccolta dei rifiuti effettuata dal gestore del servizio non è esente dalla Tosap. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza n. 16555/2022.

La vicenda riguarda l'applicazione della ormai soppressa Tosap nel caso dell'occupazione del suolo effettuata dal soggetto gestore del servizio rifiuti, allo scopo di posizionare i cassonetti necessari per la raccolta dei rifiuti.

Già l'ordinanza della Corte di cassazione n. 34591/2021 aveva evidenziato come l'occupazione del demanio non rappresenta la ragione dell'appalto del servizio. Il concetto di occupazione quale presupposto del tributo in esame va inteso in senso oggettivo, implicante il solo fatto della relazione materiale instaurata con la cosa, prescindendo, quindi, oltre che dal contenuto, dal titolo stesso che eventualmente ne disciplini l'utilizzazione.

Nel caso, quindi, di gestione in appalto del servizio, l'occupazione con i cassonetti implica l'obbligo di pagamento del tributo. Ciò a maggior ragione nel caso in cui il rapporto sia di natura concessoria, con delega del potere pubblico di esercizio del servizio in capo al privato.

Nella fattispecie non risulta neppure applicabile la norma dell'articolo 49, lettera e, del Dlgs 507/1993, la quale presupponeva, ai fini dell'esenzione dal tributo, la devoluzione gratuita al Comune degli impianti al termine del rapporto. Forma gratuita che di norma è esclusa dai rapporti, che prevedono l'obbligo per il subentrante o per l'ente di corrispondere al gestore uscente un valore pari al costo non ammortizzato dei beni (vedasi da ultimo la disciplina contenuta nella deliberazione Arera n. 363/2021).

In senso conforme si erano mosse numerose pronunce già in passato (Cassazione sentenze n. 8515/2020, n. 13835/2019, n. 10897/2018, n.26774/2016, n. 11175/2004, n. 11553/2004, n. 22490/2017).

La Tosap, come è noto, è stata sostituita dal canone unico patrimoniale di previsto dall'articolo 1, comma 816 della legge 160/2019. In quest'ultimo è stata di nuovo prevista la norma di esenzione contenuta in precedenza nella lettera e dell'articolo 49 del Dlgs 507/1993. Il comma 833 ha stabilito infatti che sono esenti dal canone le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima. Riproponendo pertanto gli stessi limiti della previgente disposizione.

Ne deriva che le conclusioni a cui è giunta la suprema Corte sono valide anche in regime di canone, al quale pertanto restano assoggettate le occupazioni effettuate con i cassonetti, eccetto il caso in cui sia prevista la devoluzione gratuita degli stessi al Comune, al termine del rapporto concessorio o successivamente.

Va comunque ricordato che nel canone, l'articolo 1, comma 821, lettera f, della legge 160/2019 ha permesso ai Comuni di introdurre ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847 della medesima norma.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 08/06/2022

Autore: Stefano Baldoni - Rubrica a cura di Anutel

Ministero Interno: riparto contribuito per la continuità dei servizi erogati

Con [comunicato del 7 giugno](#) il Ministero dell'Interno anticipa il testo del [D.M. 1 giugno 2022](#), in corso di pubblicazione, recante in allegato la nota metodologica e l'elenco delle spettanze di ogni ente relativamente al contributo per garantire la continuità dei servizi erogati da Comuni, Province e Città metropolitane, istituito dall'art. 27, comma 2, del D.L. 17/2022 convertito dalla legge 34/2022.

Fonte: Entionline del 08/06/2022

Caro bollette, per gli enti coperture ad ampio raggio

Per affrontare l'incremento dei costi energetici, gli enti locali possono utilizzare gli avanzi di amministrazione e gli oneri di urbanizzazione

La Ragioneria Generale dello Stato (Faq n. 49/2022) ha chiarito che gli enti locali, per affrontare il problema del caro bollette, potranno utilizzare sia gli avanzi di amministrazione (tanto quelli liberi, quanto quelli vincolati all'emergenza sanitaria), che gli oneri di urbanizzazione.

Più specificatamente, la RGS ha precisato che l'articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del D.L. n. 21/2022 amplia le previsioni, fin qui vigenti, dell'articolo 13 del D.L. n. 4/2022, introducendo la possibilità di utilizzare, per l'anno 2022, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per l'energia, non coperti da specifiche assegnazioni statali: gli avanzi di amministrazione disponibili; i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia; gli "avanzi Covid", ossia, quelli relativi a somme non utilizzate delle risorse straordinarie assegnate per la pandemia nel biennio 2020-2021 (il c.d. "Fondone"), con esclusione dei ristori specifici di spesa, che mantengono le proprie finalità originarie.

Fonte: Italia Oggi n. 132 del 07/06/2022 pag. 30

Autore: Matteo Barbero

Servizi comunali con l'Iva

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 322/2022, ha fornito chiarimenti in materia di aliquota Iva applicabile ai canoni per i servizi comunali, affidati in concessione, di prelievo, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi

In risposta al quesito di un comune, che in qualità di concedente aveva affidato ad una società, con contratto di concessione, all'esito di una procedura di gara aperta, il "servizio di prelievo, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi", l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i canoni per tali servizi sono soggetti ad Iva.

Nella [risposta n. 322 del 3 giugno 2022](#), i tecnici delle Entrate hanno chiarito i dubbi sollevati proprio dal comune, per conoscere il corretto trattamento fiscale, agli effetti dell'Iva, applicabile ai predetti canoni che la concessionaria è tenuta a corrispondere, dopo aver proceduto a ricostruire la normativa di riferimento ai fini dell'assoggettamento ad Iva di un'operazione (art. 1 dpr n. 633/1972) e facendo riferimento alle pronunce della Corte di Giustizia Ue (sentenze C-72/13 del 20 marzo 2014 e C-604/19 del 25 febbraio 2021).

Alla luce del quadro di riferimento, l'Agenzia afferma che "*nel caso di un'attività resa da un comune è necessario stabilire in primo luogo se la stessa sia realizzata nella sua veste autoritativa poiché, in tal caso, sempre che il mancato assoggettamento all'Iva non provochi distorsioni della concorrenza di una certa importanza, non integrandosi in capo al medesimo ente il requisito soggettivo, l'operazione è esclusa dall'ambito applicativo del tributo. Diversamente, se, nello svolgimento dell'attività, non si rinviene in capo al comune la veste di pubblica autorità è necessario accertare se il medesimo ente svolga o meno un'attività economica (rectius d'impresa), ai sensi delle disposizioni nazionali e unionali*".

Poiché nella fattispecie non sembrano ravvisarsi elementi per ritenere che il comune operi nella veste di pubblica autorità, i predetti canoni saranno da assoggettare ad Iva.

Fonte: Italia Oggi n. 132 del 07/06/2022 pag. 28

Autore: Maria Sole Betti

Ifel: assegnazioni contributi 2022 ai Comuni

L'Ifel ha elaborato una [Nota informativa, datata 1 giugno](#), con cui effettua una ricognizione delle assegnazioni di risorse previste per i Comuni nel corso del 2022, sia a fronte dei provvedimenti di esenzione dal pagamento dei tributi locali disposti con legge sia a titolo di contributi per il finanziamento di diverse funzioni.

Fonte: Entionline del 07/06/2022

Decreto: proroga bilancio di previsione 2022/2024

Nella G.U. n. 127 del 1° giugno è stato pubblicato il [D.M. 31 maggio 2022](#), che differisce al 30 giugno 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali.

Fonte: Entionline del 06/06/2022

PagoPa: proroga erogazione contributo per piattaforme abilitanti

PagoPa spa ha pubblicato il [Comunicato n. 12 del 31 maggio 2022](#), con cui informa i Comuni, che hanno presentato la richiesta di erogazione dell'80% del contributo per la diffusione delle piattaforme abilitanti Spid, CIE, pagoPA e dell'App IO, che il termine previsto dall'art. 7 dell'Avviso pubblico per l'erogazione della seconda tranche è prorogato di 60 giorni, aggiungendo che è prorogato anche il termine previsto per l'erogazione della premialità.

Fonte: Entionline del 06/06/2022

Compensi partecipate, i tetti vincolano anche dirigenti e sindaci

Per i controllori l'effetto nella maggioranza dei casi sarebbe migliorativo

La [bozza di regolamento sui compensi nelle partecipate](#) interviene anche sui tetti per i dirigenti e i membri dei collegi sindacali.

È questa del resto la novità introdotta con il Testo unico delle società partecipate, in particolare dall'articolo 11, comma 6, preoccupato dell'effetto distorsivo e potenzialmente paradossale di un tetto ai compensi dei soli amministratori, con situazioni di evidente iniquità.

Per gli organi di controllo in realtà l'idea di compensi particolarmente lauti è una rara eccezione. Per questo il regolamento è un importante segnale di attenzione ai professionisti iscritti all'elenco dei revisori, ed è coerente con la scelta del Tusp (articolo 3) di estendere i controlli obbligatori sia alle società per azioni, con la richiesta di separare collegio sindacale da revisione contabile, sia alle srl, in cui è comunque dovuta la presenza di almeno un sindaco o di un revisore.

Il rafforzamento dei controlli è opportuno anche alla luce delle esigenze di previsione della crisi e alla necessità di supporto collaborativo che spesso, soprattutto nelle società piccole e medie, il collegio sindacale è in grado di offrire.

La scelta di definire dei compensi più congrui è dunque coerente con l'interesse pubblico.

Anche per i collegi sindacali si ripete il gioco delle cinque fasce fondate sui parametri di patrimonio netto, attivo patrimoniale e numero di addetti, con compensi che vanno, per il presidente del collegio sindacale, da 30mila euro per la prima fascia fino ai 12mila euro per la quinta, e per gli altri membri da 8mila a 20mila. Il tutto al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario. Nel caso di sindaco unico si ritiene che si dovrà applicare il compenso del presidente dell'organo collegiale.

Ai compensi possono cumularsi le spese di vitto e alloggio di trasferta, mentre rientra nel limite ogni altra forma di trattamento economico, in qualsiasi forma riconosciuto, compresi eventuali benefici non monetari, suscettibili di valutazione economica, che nel caso degli organi di controllo sono inopportuni.

Rimane il limite generale dei 240mila euro di natura pubblica, che il regolamento riferisce a quanto corrisposto «da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico», chiarendo i confini entro cui agire.

Si resta in attesa, a questo punto, che il regolamento completi il suo iter, visto che il Mef deve ottenere il parere delle commissioni parlamentari ed è richiesta l'intesa in Conferenza unificata, oltre al necessario parere del Consiglio di Stato.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/06/2022

Autore: Stefano Pozzoli

Così cambierà l'Irpef comunale: chi perde con la sovrainposta

L'intesa sulla delega fiscale tra partiti e Governo archivia le addizionali locali

La trasformazione delle addizionali Irpef non sarà indolore. Il passaggio a una sovrainposta “pura”, senza eccezioni, potrebbe colpire le tasche di molti contribuenti, specie nei Comuni che oggi prevedono fasce di esenzione. La novità è prevista dal disegno di legge delega per la riforma fiscale, atteso martedì 14 giugno al voto in commissione Finanze alla Camera. L'ultimo accordo politico ha ritoccato i criteri di determinazione della sovrainposta massima. Ma – al di là dei tecnicismi – finora si è parlato poco di questo cambiamento, che interessa entrambe le addizionali Irpef, comunale e regionale.

Gli effetti del passaggio

Oggi l'addizionale comunale viene pagata da 25,3 milioni di contribuenti su 41,2 milioni. Questo perché si applica sullo stesso reddito complessivo dell'Irpef, ma colpisce solo chi deve pagare l'imposta nazionale; inoltre, alcuni Comuni non hanno istituito il tributo (1.128 su 7.904) e altri (2.617) hanno previsto fasce d'esenzione per i redditi bassi.

Domani la sovrainposta sarà invece applicata direttamente all'ammontare dell'Irpef netta. Perciò, a meno di correttivi, chiamerà alla cassa anche tutti coloro che ora ricadono in una fascia di esenzione dall'addizionale, ma versano l'Irpef.

Nelle dichiarazioni 2021, i contribuenti tenuti all'Irpef sono 30,3 milioni: 5 milioni in più di quelli che versano l'addizionale. Tra questi 5 milioni c'è la platea di chi rischia di dover pagare per la prima volta la sovrainposta (escluso ovviamente chi vive in città che non impongono l'addizionale e non introdurranno neppure il nuovo tributo).

Ad esempio, oggi a Torino l'addizionale media è 258 euro ed è pagata dall'85% dei contribuenti tenuti a versare l'Irpef, grazie alla fascia d'esenzione a 11.790 euro (delibera 2021). A Milano, invece, la media è 462 euro e la percentuale si ferma al 59% (esenzione fino a 23mila euro).

Le ragioni del cambio

Perché passare alla sovrainposta? Come ha spiegato il direttore generale delle Finanze, Fabrizia Lapecorella (audizione del 30 marzo scorso), l'addizionale Irpef oggi genera diverse distorsioni. Complica i calcoli per cittadini e professionisti. Crea un brusco salto di tassazione per chi ha redditi subito sopra la no tax area. Altera la progressività del prelievo definita a livello nazionale, premiando leggermente i redditi alti nei 3.817 Comuni che applicano l'addizionale con un'aliquota costante, come ha rilevato anche l'Ufficio parlamentare di bilancio (audizione del 20 ottobre scorso).

L'introduzione della sovrainposta avrebbe invece sui contribuenti degli effetti da analizzare caso per caso nei 1.173 Comuni che prevedono un'aliquota dell'addizionale calibrata su scaglioni di reddito (e che in 831 casi hanno anche una fascia d'esenzione). Ma comunque – rileva l'Upb – questo passaggio «dovrebbe determinare un incremento, seppur di lieve portata, della progressività complessiva dell'imposta».

I limiti alla manovrabilità

Cambiando la "base" su cui si applica il tributo, la sovrainposta avrà effetti redistributivi tra i diversi enti: alcuni raggiungeranno facilmente lo stesso gettito che ricavano dall'addizionale, senza dover alzare troppo le aliquote, altri faticeranno parecchio e avranno bisogno di trasferimenti perequativi.

Tutto sta a capire quali saranno per gli amministratori locali i «limiti alla manovrabilità della sovrainposta comunale sull'Irpef», per dirla con il Ddl delega. La versione iniziale del testo fissava il livello massimo del nuovo prelievo in modo tale da garantire ai Comuni nel complesso gli stessi 4,99 miliardi che oggi frutta l'addizionale comunale: il che corrisponde a una sovrainposta del 3,1 per cento. Un livello che – è stato stimato dallo stesso Upb – creerebbe problemi di gettito per circa metà dei Comuni (si veda Il Sole 24 Ore del 25 ottobre scorso).

Da qui il correttivo inserito nel testo oggetto dell'ultima intesa politica. Il nuovo limite di manovrabilità viene determinato in modo tale da assicurare ai Comuni «lo stesso incremento di gettito attualmente garantito dall'applicazione del livello massimo dell'addizionale Irpef». Se tutti applicassero l'addizionale allo 0,8% (e Roma Capitale allo 0,9%), senza esenzioni, il gettito salirebbe a 6,1 miliardi e l'aliquota teorica della sovrainposta passerebbe a 3,85 per cento.

Le scelte sul territorio

I dettagli sono affidati ai decreti delegati, e prima ancora bisognerà attendere il testo definitivo della legge delega. Ma si vede già che – con un margine di manovra al 3,85% – le grandi città non avrebbero problemi a raggiungere lo stesso livello di entrate. E, anzi, avrebbero ancora spazi di aumento.

A Roma, ad esempio, si arriverebbe allo stesso risultato con una sovrainposta del 3,46% (278 euro di media) addossata a tutti i contribuenti che versano l'Irpef, compresi i 238mila che oggi non pagano l'addizionale.

Nei piccoli centri dove i redditi sono più bassi, invece, potrebbe non bastare neppure una sovrainposta del 5 per cento. A Mazzarrone (Catania) servirebbe addirittura il 6,18 per cento. È questo il Comune più penalizzato tra quelli con almeno mille contribuenti Irpef. Ma la situazione non è granché diversa a Zapponeta (Foggia) o San Fratello (Messina), tutte località dove l'addizionale è già oggi allo 0,8% ad aliquota unica ed è pagata da oltre il 90% di chi versa l'Irpef.

Il passaggio alla sovrainposta imporrà scelte ben ponderate anche in quei centri – spesso turistici, con una ricca Imu sulle seconde case e redditi medi elevati – in cui l'addizionale ha fasce d'esenzione molto alte ed è di fatto versata da pochi residenti. A Saint Vincent (Aosta), ad esempio, l'addizionale vale in media 175 euro, ma grazie all'esenzione per chi ha redditi fino a 40mila euro è pagata solo da 437 persone, il 17% dei contribuenti tenuti all'Irpef. Lo stesso gettito potrebbe essere ottenuto con una sovrainposta dello 0,55% (29 euro di media) spalmata su 2.642 persone.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/06/2022

Autori: Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste

Gestione del Territorio

Proroga lavori, titoli edilizi e convenzioni: per le imprese nuove scadenze appese all'obbligo di comunicazione

Il decreto Taglia-prezzi (DI 21/2022) allunga i termini di un anno ma restano dubbi sulla portata e gli effetti della segnalazione alle Pa

Una nuova proroga dei termini per iniziare e finire i lavori, con procedure più flessibili rispetto a quelle previste dai provvedimenti simili adottati in precedenza dal governo. Ma anche qualche dubbio applicativo non banale, in particolare sulla portata e le conseguenze della necessità per le imprese di comunicare formalmente l'intenzione di avvalersi della proroga. Sono gli effetti legati all'entrata in vigore delle misure per l'edilizia privata previste dal decreto Taglia-prezzi (DI 21/2021, conosciuto anche come decreto Ucraina-bis, convertito nella legge 51 del 20 maggio 2022).

In particolare, [in sede di conversione al decreto è stato aggiunto l'articolo 10-septies](#) con specifico riferimento al settore edilizio, con lo scopo di garantire una maggiore flessibilità rispetto alle procedure previste per le attività di cantiere, alla luce delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali edili.

L'articolo in questione prevede una proroga di un anno per i termini di inizio e fine lavori sia rispetto a quegli interventi che oggi si trovano in fase di cantiere che per tutti quei titoli edilizi (permessi di costruire o Scia) che devono ancora perfezionarsi entro la data del 31 dicembre 2022.

Per effetto di questa disposizione quindi, un titolo edilizio che si trova ancora oggi in una fase di istruttoria tecnica da parte dell'amministrazione potrà godere della suddetta proroga dei termini di validità – sempreché ne venga formalizzata l'efficacia entro il termine del 31 dicembre – unitamente a quella, già prevista per legge, che può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori (art. 15, co. 2 Dpr 380/2001). Inoltre, sarà possibile cumulare tali disposizioni con le proroghe previste dalla legislazione emergenziale per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione

dell'epidemia da Covid-19. La norma si inserisce nell'ambito di schemi già adottati nella precedente situazione emergenziale legata al contenimento della pandemia da Covid-19.

In particolare, anche il Dl 76 del 16 luglio 2020 (cd. decreto Semplificazioni) prevedeva una proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori rispettivamente di uno e di tre anni. Oggi, il decreto Ucraina Bis, prevede invece unicamente la proroga di un anno sia per l'inizio che per la fine dei lavori. Ma vi è di più. La proroga di un anno infatti investe non soltanto i titoli edilizi ma anche le autorizzazioni paesaggistiche e le dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. È chiaro quindi che la portata applicativa della norma si spinge ben oltre alla tutela delle attività di cantiere, garantendo in maniera generalizzata, una dilazione dei termini di tutte le principali procedure amministrative che condizionano l'attività edilizia.

Uniche limitazioni al riguardo paiono essere:

- 1) la necessità di una comunicazione da parte dell'interessato circa la volontà espressa di volersi avvalere della proroga
- 2) la circostanza che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento di tale comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

A tale riguardo alcune perplessità emergono rispetto alla procedura legata alla comunicazione da parte dell'interessato: non è chiaro infatti se si tratti di una mera informazione oppure se l'amministrazione abbia poi un dovere di verifica in merito. Nello specifico resta da chiedersi se la verifica debba essere preventiva e, quindi, la Pa potrà negare la proroga qualora accertasse la violazione delle condizioni propedeutiche alla concessione della stessa (ad esempio i termini per l'inizio dei lavori siano già scaduti), oppure, se i controlli dovranno essere successivi e pertanto ininfluenti sulla concessione della proroga, comportando eventualmente una sanzione per il mancato rispetto delle condizioni descritte all'art. 10-septies.

Neppure è chiaro quali siano le eventuali tempistiche concesse alla Pa per effettuare tali verifiche. Al netto di tali dubbi, è preferibile senza dubbio formulare la comunicazione nei termini e alle condizioni di cui sopra e ci si augura che le amministrazioni si impegnino a formalizzare un positivo riscontro a tale riguardo: solo in questo modo si potrà essere certi di poter usufruire del regime di vantaggio previsto dalla legge.

Particolare interesse assume poi la disposizione in argomento laddove, alla lettera b) – oltre che i termini di inizio e di fine lavori – stabilisce la proroga di un anno anche per i termini di validità delle convenzioni urbanistiche o dagli accordi simili comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati fino al 31 dicembre 2022, purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

La proroga dei termini di validità nonché i termini di inizio e fine lavori prevista in relazione alle convenzioni urbanistiche o agli accordi simili (lett. b art. 10-septies) sembrerebbe essere automatica: la comunicazione da inviare alla Pa è infatti presente solo in riferimento alle fattispecie indicate nella lettera a) dell'articolo in commento.

A tale proposito sorge quindi il dubbio che, rispetto ai termini di validità delle convenzioni, per la proroga sia necessaria la preventiva comunicazione nei confronti della Pa. Senonché, l'art. 10-septies richiede, quale presupposto, la conformità rispetto ai piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e pertanto, in caso di automatica applicazione della proroga, non è chiaro come potranno mai essere effettuati tali controlli di conformità.

D'altra parte la proroga dei termini di validità delle convenzioni urbanistiche è stata già prevista in precedenti provvedimenti legislativi con applicazione automatica. Ad ogni modo, è comunque preferibile formalizzare alla Pa la propria intenzione di avvalersi della proroga de quo. Infine, proprio a tale riguardo, la norma qui in esame prevede espressamente che, rispetto convenzioni urbanistiche o agli accordi simili, la suddetta proroga sia cumulabile sia con quella di tre anni prevista dal Dl 69/2013 cd. «decreto del

Fare», che con quella, sempre triennale, di cui al DI 76/2020, cd. «Decreto Semplificazioni».

In conclusione, è possibile quindi evidenziare che l'articolo 10-septies del decreto Ucraina bis non si limita ad estendere la durata dei lavori nei cantieri edilizi ma, forse anche in una prospettiva legata ai possibili scenari futuri, offre una più ampia garanzia di flessibilità rispetto a tutte quelle procedure e accordi convenzionali che sono prodromici allo sviluppo del comparto edilizio.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 10/06/2022

Autore: Giuseppe Gagliardo

Gare, le istruzioni del Tar Lombardia sul «confronto a coppie»

Gli scostamenti nelle valutazioni della commissione giudicatrice rappresentano una evenienza fisiologica e non dimostrano affatto l'erroneità dei giudizi

In una procedura concorsuale fondata sul metodo del confronto a coppie l'attribuzione di punteggi differenti alle medesime offerte nell'ambito di diversi confronti comparativi non costituisce ex se indice di illegittimità. Poiché gli scostamenti nelle valutazioni operate dalla commissione giudicatrice rappresentano una evenienza fisiologica e non dimostrano affatto l'erroneità delle valutazioni.

Lo ha precisato il Tar Lombardia-Milano, con la [sentenza 1227/2022](#), sulla base dell'assunto che «lo svolgimento del confronto a coppie non può avvenire ponderando in maniera atomistica ogni singola offerta rispetto a standard ideali, ma deve fondarsi su una graduazione comparativa delle varie proposte dei concorrenti mediante l'attribuzione di coefficienti numerici nell'ambito di ripetuti confronti a due».

Il "confronto a coppie" costituisce uno dei metodi per la valutazione discrezionale degli elementi qualitativi delle offerte nelle procedure di affidamento da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in virtù del quale ogni elemento qualitativo dell'offerta è oggetto di valutazione attraverso la determinazione di coefficienti all'interno di una tabella, nella quale le offerte di ogni concorrente sono confrontate a due a due.

La ponderazione delle proposte dei concorrenti si basa, pertanto, su autonome e distinte comparazioni di ogni singola offerta con ciascuna delle altre sulla base di una valutazione comparativa tra due candidati per volta. In ragione di ciò la metodologia in questione non comporta l'attribuzione ad ogni singola offerta di un punteggio assoluto da mantenere nell'ambito del confronto con ciascuna delle altre offerte, "bensì tende ad una graduazione comparativa delle varie proposte dei concorrenti mediante l'attribuzione di coefficienti numerici nell'ambito di ripetuti "confronti a due" (Consiglio di Stato, Sez. III, 29 maggio 2020, n. 3401).

Ciò comporta che la corretta applicazione del metodo e la ragionevolezza dell'attribuzione del punteggio non può essere ricavata dalla comparazione tra i

risultati dei singoli confronti a coppie, poiché il punteggio attribuito ad ogni offerta deve ritenersi relativo al singolo confronto con una determinata offerta avversaria e non assoluto. Di conseguenza è ben possibile, e pienamente legittimo, che nel successivo raffronto con altri i punteggi attribuiti non rispecchino la valutazione comparativa già effettuata, proprio perché si tratta di valutazione che ha rilievo solo all'interno della coppia, e che nel raffronto con altro termine di paragone perde di significato.

«Del resto, all'applicazione della c.d. regola della proprietà transitiva osta l'insormontabile ostacolo rappresentato dall'impossibilità di individuare (se non in maniera arbitraria e apodittica) il c.d. confronto-madre, al quale parametrare e ricondurre tutti gli altri» (Consiglio di Stato, sez. VI, 02/07/2015, n. 3295, Tar Campania, Napoli, II, 8 marzo 2021, n. 1533; anche Tar Lazio, Roma, III ter, 28 marzo 2022, n. 3528).

In ragione di simili caratteristiche una volta accertata la correttezza dell'applicazione del metodo del confronto a coppie, non resta spazio alcuno per un sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati e, in particolare, sui punteggi attribuiti nel confronto a coppie, che indicano il grado di preferenza riconosciuto ad ogni singola offerta in gara, con l'ulteriore conseguenza che la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuite ai singoli elementi di valutazione considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte. (Consiglio di Stato, 1 giugno 2018, n. 3301, 19/06/2017, n. 2969; sez. V, 24 ottobre 2016, n. 4415; Sez. III, 24 aprile 2015, n. 2050 e 21 gennaio 2015 n. 205).

Motivo per cui se i criteri di valutazione sono adeguatamente dettagliati, il giudice amministrativo non può entrare nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati dai commissari nel corso del "confronto a coppie" (cfr, Consiglio di Stato, Sez. III , 25 / 06 /2019 n.4364).Di conseguenza, ai fini di una eventuale censura delle scelte della commissione, costituisce «preciso onere dell'interessato allegare e dimostrare, evidenziando non già la mera (e fisiologica) non divisibilità del giudizio comparativo, bensì la sua radicale ed intrinseca inattendibilità tecnica o la sua palese insostenibilità logica» (cfr. Consiglio di Stato, III, 29 maggio 2020, n. 3401; V, 9 luglio 2019, n. 4787).

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 10/06/2022

Autore: Dario Immordino

Gare, va esclusa l'impresa iscritta alla Camera di Commercio ma inattiva al momento della partecipazione

Consiglio di Stato: i concorrenti devono comprovare di essere in possesso di una professionalità coerente con le prestazioni dell'appalto

Ai fini della dimostrazione di un'idonea capacità professionale non basta la semplice iscrizione formale alla Camera di commercio, poiché i concorrenti devono comprovare di essere in possesso di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento pubblico. Di conseguenza deve essere esclusa dalla procedura l'impresa appositamente creata per la partecipazione alla gara, che risulti inattiva alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e lo sia rimasta sino all'aggiudicazione.

Sulla base di tali considerazioni il Consiglio di Stato, con la [sentenza 4474/2022](#), ha riformato la pronuncia di primo grado secondo cui, ai fini del possesso del requisito dell'idoneità professionale deve ritenersi sufficiente la sola iscrizione alla Camera di Commercio, dunque la mera possibilità di esercitare in astratto detta attività in quanto ricompresa tra quelle elencate nell'oggetto sociale, quanto meno nelle ipotesi in cui l'attività oggetto dell'appalto risulti "non particolarmente complessa", come nel caso, ad esempio, in cui "si tratta di gestire un campeggio ... e l'unica prescrizione investe i requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande, essendo prevista la gestione di un bar".

Il Collegio confuta tale assunto sulla base della constatazione che l'inclusione tra i requisiti di partecipazione alla gara dell'iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti l'oggetto dell'appalto, mira a garantire l'interesse pubblico a limitare "l'accesso al mercato ai soli concorrenti per i quali è possibile pervenire ad un giudizio di globale affidabilità professionale" (cfr. Cons. di Stato, nn. 5170/2017, 5182/2017, 796/2018). Posto che attività effettivamente esercitata ed oggetto sociale non coincidono necessariamente (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 18 gennaio 2021, n. 508), in quanto l'operatore economico può esercitare un'attività più ridotta di quella cui risulta astrattamente abilitato, l'iscrizione alla Cciaa certifica l'oggetto sociale effettivo degli operatori economici e la misura non soltanto della loro capacità di agire "virtuale", ma anche della competenza in relazione alle attività oggetto dell'affidamento, e si

rivela, pertanto, funzionale a filtrare l'ingresso in gara dei concorrenti, ammettendo solo quelli forniti di una professionalità coerente con quella richiesta dalla stazione appaltante (in tal senso Cons. di Stato, 5170/2017, 5257/2019).

Mentre le indicazioni sull'oggetto sociale contenute nei documenti societari consentono esclusivamente di individuare i settori, potenzialmente illimitati, nei quali un operatore economico può astrattamente esercitare la propria attività, la certificazione camerale ne attesta l'effettivo ed attuale svolgimento e consente di verificarne la corrispondenza con l'oggetto del contratto, e quindi garantisce il possesso del requisito di idoneità professionale. Di conseguenza, posto che l'affidabilità di un'impresa è strettamente connessa alla sua attivazione, la funzione della prescrizione della lex specialis della gara, con la quale si richiede ai concorrenti, ai fini della partecipazione, l'iscrizione alla Camera di Commercio è finalizzata a selezionare ditte che abbiano una esperienza specifica nel settore interessato dall'appalto (cfr Cons. Stato, V, 19 febbraio 2003, n. 925), maturata attraverso il concreto ed effettivo svolgimento, da parte dei concorrenti, di un'attività adeguata e direttamente riferibile all'oggetto dell'appalto.

Il che esclude la possibilità di aggiudicare l'appalto ad imprese la cui attività non sia stata ancora attivata, basandosi sul catalogo dei servizi e delle prestazioni esercitabili previsti dall'oggetto sociale, poiché si tratta di un mero elenco di ambiti in cui il concorrente potrebbe in astratto operare, che non assume alcun rilievo qualora le relative attività non siano effettivamente svolte (cfr. Cons. di Giust. Amm., 26 marzo 2020, n. 213; Cons. Stato, V, 10 aprile 2018, n. 2176; VI, 15 maggio 2015, n. 2486; III, 28 dicembre 2011, n. 6968; VI, 20 aprile 2009, n. 2380; V, 19 febbraio 2003, n. 925).

Non a caso il nuovo codice appalti indica l'iscrizione camerale come requisito di idoneità professionale anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara (art. 83, cc. 1, lett. a e 3). Se la funzione della certificazione camerale è, dunque, certificare l'effettivo svolgimento di attività analoghe a quelle oggetto dell'appalto risulta, pertanto, evidente che l'iscrizione formale alla Camera di commercio non può di per sé giustificare l'ammissione alla gara di una impresa che non sia in grado di dimostrare di esercitare effettivamente la propria attività

nel settore oggetto dell'appalto, tanto più se detto operatore economico risulti inattivo sino all'aggiudicazione.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 09/06/2022

Autore: Dario Immordino

Enti locali e Pnrr, 40 miliardi di appalti da aggiudicare entro un anno

Per far fronte agli impegni del primo trimestre 2023, serve subito assistenza tecnica. Garofoli: un sistema di centrali di committenza, al via la piattaforma Capacity

È la prova più difficile e delicata su cui si gioca nei prossimi mesi la riuscita del Pnrr: gli enti locali dovranno aggiudicare 40 miliardi di appalti e già al primo trimestre del 2023 una larga quota di questi interventi dovrà essere arrivata al contratto di appalto. Parliamo di settori di assoluta importanza per l'attuazione del Pnrr come il dissesto idrogeologico, la rigenerazione urbana, la riduzione del rischio idrogeologico, la realizzazione di mense, asili nido e "nuove scuole", progetti di riqualificazione dei borghi, le piste ciclabili, il rinnovamento del parco ferroviario regionale.

Questa fotografia è stata data dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, nel suo intervento al Festival dell'Economia di Trento, Garofoli ha fatto esplicitamente capire che Palazzo Chigi e il governo seguono con grande attenzione questo percorso. Per arrivare puntuali a questi appuntamenti, che saranno via via sottoposti alla verifica della commissione Ue, è necessario, infatti, partire da subito con un percorso che richiede un salto di qualità della «capacità amministrativa» e - ha detto Garofoli - «il coordinamento dei livelli istituzionali».

Fondamentale, in particolare, risulterà l'assistenza tecnica centrale agli enti locali che nei prossimi mesi dovranno predisporre i vari livelli di progettazione, scrivere i bandi di gara, rafforzare le strutture tecnico-amministrative, svolgere le procedure di gare, arriva alla firma del contratto di appalto nei tempi previsti.

Anche Palazzo Chigi sa bene che gli enti locali rischiano di essere il fronte più fragile dell'intera attuazione del Pnrr. Per questo il governo sta valutando già ora diverse ipotesi di assistenza tecnica e alcune sono già state avviate, soprattutto quelle che fanno leva sulle più importanti società pubbliche. Invitalia sta già operando come «centrale di committenza», per esempio per comuni e città metropolitane che hanno avuto accesso con le loro proposte al programma di rigenerazione urbana «Qualità dell'abitare». Cassa depositi e prestiti ha avviato

interventi di supporto ai Responsabili unici del procedimento (Rup) degli enti territoriali, in particolare nella sanità e nel trasporto pubblico locale.

«Entro poche settimane - ha detto Garofoli - sarà poi operativa un'apposita piattaforma, Capacity Italy, con cui Invitalia Cdp e Mediocredito centrale potranno fornire assistenza tecnica "a sportello" agli enti locali che ne faranno richiesta, supportandoli nella progettazione, nella predisposizione della documentazione di gara e contrattuale, nella definizione degli aspetti economico-finanziari degli interventi e anche nella fase di esecuzione dei lavori».

In questo modo Palazzo Chigi conferma di considerare una priorità assoluta questo percorso - da oggi fino alle aggiudicazioni del secondo semestre 2022 e del primo trimestre 2023 - e «una valenza fondamentale» l'accompagnamento degli enti locali: il governo sta «verificando la possibilità di estendere a ulteriori linee progettuali gli strumenti di supporto, in parte centralizzato, alla gestione delle procedure di evidenza pubblica», quindi alle gare.

L'altro aspetto su cui Palazzo Chigi intende dare un «forte impulso» è quello del contrasto alle infiltrazioni mafiose. I dati destano preoccupazione: il numero delle interdittive antimafia che hanno colpito le imprese sono andate via crescendo dalle 122 del 2014 alle 814 del 2020, con una allarmante crescita anche al Nord (+350%).

Questi dati - ha detto Garofoli - segnano non solo la maggiore diffusione dei tentativi di infiltrazione ma anche la risposta degli organi dello Stato nel fronteggiare il fenomeno. Sono cresciuti, in particolare, i protocolli di impresa della Guardia di finanza con le amministrazioni titolari di interventi, mentre il decreto legge del novembre 2021 ha rafforzato il sistema di prevenzione antimafia «nella prospettiva di prevenire i rischi di infiltrazione delle aziende e di consentire che le autorità pubbliche intervengano già in presenza dei primi segnali, ma al contempo senza un intervento pubblico paralizzante, quale quello che si produce con l'interdittiva».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 09/06/2022

Autore: Giorgio Santilli

Nessun risarcimento per il divieto di costruire in base al permesso non annullato, se c'è una condanna penale

Niente addebiti per la condotta della Pa, afferma il Tar Sicilia

Un complesso contenzioso amministrativo che si è andato svolgendo - in Sicilia, nel territorio di un comune in provincia di Agrigento - a partire dagli anni 90 fino ad oggi, a partire dal divieto di proseguire i lavori relativi a una concessione edilizia, mai annullata o ritirata, a seguito di un successivo vincolo posto dalla Soprintendenza. Tale contenzioso amministrativo, imperniato sulla richiesta di risarcimento del danno dei promotori dell'attività edilizia inibita, si è intrecciato con un successivo e parallelo processo penale in cui sono state evidenziate responsabilità - sia dei promotori degli interventi assentiti, sia di un tecnico interno all'ente locale interessato - tali da far riconsiderare le responsabilità e le decisioni della Pa nel corso della procedura.

La complessa vicenda ha consentito al Tar Palermo (Seconda Sezione [n.1782/2022](#)) di ribadire che nessun ristoro è dovuto dall'ente locale per i danni economici (ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile) derivanti dai provvedimenti di divieto di inizio o di prosecuzione dei lavori, anche se gli interventi edilizi sono stati assentiti con titoli edilizi - nel caso specifico il permesso di costruire - che non sono stati né annullati in autotutela, né ritirati. E questo appunto perché la sentenza penale ne ha accertato in modo chiaro e oltre ogni dubbio l'illegittimità dei provvedimenti rilasciati.

Nel caso specifico il processo penale ha accertato che le aree sulle quali sono state chieste e ottenute le concessioni edilizie erano state in primo tempo escluse dall'apposizione del vincolo grazie all'occultamento di informazioni sul reale sviluppo edilizio futuro. Una volta emerse le reali dimensioni della successiva edificazioni la Soprintendenza ha prontamente apposto il vincolo mentre l'ente locale ha ordinato la sospensione dei lavori.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 09/06/2022

Autore: Massimo Frontera

Bonifiche, la Pa non può imporre il ripristino definitivo al proprietario non colpevole dell'inquinamento

Il Consiglio di Stato torna sull'applicazione del principio «chi inquina paga»

L'Amministrazione non può imporre al proprietario di un'area inquinata, che non sia anche l'autore dell'inquinamento, l'obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e bonifica in quanto gli effetti a carico del proprietario incolpevole sono limitati a quanto espressamente previsto in tema di oneri reali e privilegio speciale immobiliare. Si opera, così, una chiara e netta distinzione tra la figura del responsabile dell'inquinamento e quella del proprietario del sito che non abbia causato, o concorso a causare, la

Con la [sentenza n. 4445/2022](#), il Consiglio di Stato, adito per la riforma della sentenza del Tar Puglia, Lecce, sez. I, n. 1709/2015 resa in materia di inquinamento ambientale, fa applicazione (tra l'altro) del principio "chi inquina paga". Trattasi di un principio di matrice comunitaria (ripreso dalla normativa nazionale all'art. 3-ter D.Lgs. n. 152/2006 - Codice dell'Ambiente) giacché l'art. 191, par. 2, Tfrue prevede espressamente che la politica dell'Unione in materia ambientale «mira a un elevato livello di tutela» e si fonda tra l'altro «sul principio "chi inquina paga"» (oltre che sui principi di precauzione, azione preventiva, correzione prioritaria dei danni alla fonte).

Alla luce di tale quadro normativo di riferimento si è affermato come i principi di correzione alla fonte dei danni causati all'ambiente, e del "chi inquina paga", cristallizzano regole di imputazione, con riferimento alla produzione di danni all'ambiente, ponendo canoni di diligenza in capo agli operatori nell'esplicazione delle loro attività, configurando la responsabilità patrimoniale e personale a carico dei trasgressori in caso di violazione, e ponendo oneri di attivazione immediata in capo ai soggetti che hanno prodotto il danno (Cass. pen., sez. III, 14 febbraio 2020, n. 5912; Cass. pen., sez. III, 20 gennaio 2020, n. 1997).

E cioè a dire, per poter ascrivere a carico di un soggetto l'obbligo di rimozione dei rifiuti abbandonati è necessario che sussista - e sia provato dalla Pa attraverso l'esperimento di un'adeguata e puntuale istruttoria - un nesso di causalità fra l'azione (o l'omissione) del privato ed il fenomeno di abbandono in

contestazione, senza che possa venire in rilievo una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell'immobile, meramente in ragione di tale qualità.

Nel sistema delineato dal Codice dell'Ambiente la Pa non può dunque imporre ai privati che non abbiano alcuna responsabilità, né diretta, né indiretta, sull'origine del contestato fenomeno di inquinamento, ma che vengano individuati solo quali proprietari o gestori o addirittura in ragione della mera collocazione geografica del bene, l'obbligo di bonifica, di rimozione e smaltimento di rifiuti e, in generale, della riduzione al pristino stato dei luoghi che è posto dal legislatore unicamente in capo al responsabile dell'inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l'onere di ricercare ed individuare.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 08/06/2022

Autore: Giuseppe Cassano

Caro-materiali, cosa succede alle compensazioni dopo lo stop del Tar al decreto prezzi del Mims

Con la recente sentenza del Tar Lazio, Sez. III, 3 giugno 2022, n. 7315, il giudice amministrativo ha censurato il decreto del Mims dell'11 novembre 2021, recante le variazioni percentuali dei prezzi dei materiali di costruzione più significativi per il primo semestre 2021, emanato in attuazione dell'articolo 1-septies del decreto legge 73/2021.

Al di là delle motivazioni che hanno portato il Tar Lazio a queste conclusioni occorre analizzare gli effetti che la pronuncia è destinata ad avere sul complesso e importante tema delle compensazioni/revisione dei corrispettivi d'appalto, oggetto recentemente di ripetuti interventi legislativi.

Nello specifico, questi effetti vanno valutati in relazione a due distinte situazioni. In primo luogo, occorre verificare in che misura la pronuncia vada a incidere sulle compensazioni già eventualmente riconosciute in base al decreto del Mims oggetto di censura, ovvero su quelle ancora da riconoscere. Il secondo tema – meno rilevante da un punto di vista di immediata operatività, ma significativo in prospettiva – riguarda le indicazioni che si possono trarre dalla sentenza in relazione ai diversi meccanismi compensativi delineati dalle norme successive (il decreto legge 4/2022 e il decreto legge 5/2022).

Il principio affermato dal Tar Lazio

In estrema sintesi il giudice amministrativo ha censurato il decreto del Mims per difetto di istruttoria. Ha infatti ritenuto che, a fronte di una pluralità di dati provenienti da diverse fonti e recanti elementi di disomogeneità e incompletezza, il Mims non avrebbe dovuto limitarsi alla semplice acquisizione degli stessi, non accompagnata da alcuna revisione critica, trasferendoli come tali nel decreto. Al contrario, avrebbe dovuto accertare la causa delle rilevate incongruenze, acquisire tutte le necessarie informazioni aggiuntive e solo a quel punto, dopo le necessarie integrazioni e adattamenti, procedere all'emanazione del decreto. In sostanza, in presenza di una situazione che – anche a causa dell'eccezionalità della situazione – presentava oggettive difficoltà di reperimento dei dati o che evidenziava l'incompletezza degli stessi o palesi incongruenze o anomalie, il Ministero avrebbe dovuto procedere con un

adeguato supplemento istruttorio, per non incorrere nella violazione dei criteri di ragionevolezza e di adeguata motivazione.

L'evidente carenza di istruttoria è stata quindi posta alla base della pronuncia del Tar Lazio. È stato quindi accolto il ricorso ed è stato disposto che il Mims debba procedere allo svolgimento di un supplemento istruttorio, condotto anche autonomamente ed eventualmente facendo ricorso anche ad altre fonti e tenendo conto delle nuove metodiche di rilevazione, revisione e aggregazione dei dati.

Gli effetti sulle compensazioni riconosciute e su quelle ancora da riconoscere

I termini dell'accoglimento del ricorso da parte del giudice amministrativo rappresentano l'elemento fondamentale da tenere in considerazione ai fini dell'analisi degli effetti della pronuncia sia sulle compensazioni eventualmente già disposte – che peraltro risultano essere in misura esigua – sia su quelle ancora da disporre.

Occorre preliminarmente considerare che nel rivolgersi al giudice amministrativo il ricorrente aveva articolato una duplice domanda. In via principale chiedeva l'annullamento del decreto del Mims, mentre in via subordinata veniva richiesto l'accertamento della sua illegittimità nella formulazione contestata con conseguente parziale integrazione dello stesso. Il Tar ha accolto il ricorso in relazione a questa seconda domanda. Ciò implica che il decreto del Mims non è stato oggetto di annullamento ma ne è stata accertata la non piena legittimità, nel contempo gravando il Mims di un'ulteriore attività istruttoria necessaria per renderlo pienamente legittimo attraverso le necessarie integrazioni e modifiche.

Il mancato annullamento del decreto ha una duplice conseguenza ai fini che si stanno analizzando. In relazione alle compensazioni eventualmente già riconosciute sulla base del decreto, le stesse restano ferme, e non si pone alcuna questione di invalidità degli atti che le hanno disposte. Questa conclusione trova giustificazione nel fatto che il decreto del Mims, pienamente legittimo al momento in cui la compensazione è stata effettuata, non viene comunque annullato, ma ne viene riconosciuta una illegittimità parziale e sanabile.

Si deve peraltro ritenere che successivamente al completamento dell'attività istruttoria da parte del Mims e alla conseguente emanazione del decreto aggiornato le stazioni appaltanti debbano procedere a operare i relativi

conguagli che tengano conto dei nuovi dati rilevati rispetto a quelli contenuti nel decreto originario. Se infatti è vero che le compensazioni sono state effettuate sulla base di un decreto all'epoca pienamente legittimo, è anche vero che la successiva modificazione dei dati rilevati non può considerarsi priva di effetti, anche per non creare ingiustificate situazioni di disparità di trattamento.

Più articolata si presenta la questione in relazione alle compensazioni ancora da riconoscere e corrispondere. In termini rigorosi la dichiarata parziale illegittimità del decreto del Mims – per rimuovere la quale il giudice amministrativo ha imposto un supplemento di istruttoria – non potrebbe consentire che lo stesso sia posto a base del calcolo delle future compensazioni. Se il giudice amministrativo ha ritenuto i dati recepiti nel decreto non attendibili, risulterebbe contraddittorio e viziato il riconoscimento di compensazioni sulla base degli stessi. Ciò considerando che il giudizio di illegittimità parziale ha colpito proprio i dati contenuti nel decreto di cui si dovrebbe fare applicazione per determinare quanto dovuto a titolo di compensazione. La soluzione di non procedere ad alcuna compensazione fino a quando il supplemento di istruttoria non venga ultimato e il Mims proceda quindi a riemanare il proprio decreto debitamente modificato è sicuramente quella in astratto preferibile.

Tuttavia vi sono esigenze operative molto sentite che possono spingere a verificare anche la praticabilità di soluzioni alternative. Occorre infatti in primo luogo considerare che la norma di riferimento è stata dettata per far fronte a situazioni eccezionali di natura emergenziale, rispetto alle quali la tempestività dell'adozione di tutte le misure necessarie - non ultime l'adozione da parte delle stazioni appaltanti dei provvedimenti che riconoscono le compensazioni - riveste un ruolo centrale per l'efficacia del meccanismo delineato. D'altro canto il decreto del Mims – come detto – non è stato dichiarato totalmente illegittimo e quindi annullato nella sua integralità, ma ne è stata riconosciuta l'illegittimità parziale in relazione alla ritenuta insufficienza dell'attività istruttoria posta alla base della definizione dei relativi contenuti.

La combinazione coordinata delle due considerazioni evidenziate potrebbe anche portare – in una logica attenta alle esigenze operative – a una soluzione che intanto consenta di continuare a riconoscere le compensazioni sulla base dei dati contenuti nel decreto, parzialmente illegittimo ma non annullato e quindi ancora in grado di produrre effetti giuridici. Soluzione che magari

potrebbe trovare una qualche forma di riconoscimento attraverso una circolare o altro provvedimento del Mims, che consenta di operare le compensazioni in attesa dell'emanazione del nuovo decreto. Evidentemente anche in questo caso le compensazioni avrebbero in qualche modo carattere provvisorio – da evidenziare chiaramente nel relativo provvedimento di riconoscimento – nel senso che la loro esatta misura andrebbe successivamente rideterminata alla luce dei dati contenuti nel nuovo decreto del Mims.

Gli effetti sulle normative sopravvenute

La sentenza del Tar Lazio si riferisce alla normativa contenuta nel decreto legge 73/2021, che disciplinava il meccanismo di compensazione per l'anno 2021. Successivamente vi sono stati due ulteriori interventi legislativi: il decreto legge 4/2022 e il decreto legge 50/2022. Il primo ha introdotto un sistema revisionale valido per tutti gli appalti le cui procedure di gara siano avviate entro il 31 dicembre 2023. Tale sistema si fonda anch'esso sull'emanazione di decreti del Mims di natura semestrale volti a rilevare le variazioni percentuali dei materiali di costruzione più significativi. Tali decreti sono emanati sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istat, che deve definire la metodologia di rilevazione di tali variazioni. Proprio questo sistema articolato e in particolare l'intervento dell'Istat dovrebbe rendere più solidi i decreti del Mims, potendo rappresentare un elemento di forza idoneo ad attenuare il possibile rischio di difetto di istruttoria evidenziato nella pronuncia del Tar Lazio.

Quanto al decreto legge 50/2022 – che riguarda esclusivamente le compensazioni relative ai lavori eseguiti e contabilizzati nell'anno 2022 - il meccanismo compensativo non si fonda su decreti del Mims ma sui prezziari regionali aggiornati, che tuttavia devono tenere conto delle Linee guida adottate dallo stesso Mims, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istat e previa intesa della Conferenza Stato-Regioni. Fermo restando che sia le Linee guida che l'aggiornamento delle Regioni devono rispettare il principio dell'adeguata istruttoria, si deve ritenere che anche in questo caso il meccanismo delineato rappresenti un idoneo strumento di tutela rispetto a possibili censure analoghe a quelle sollevate dal giudice amministrativo.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 08/06/2022

Autore: Roberto Mangani

L'edificio non c'è più? Ugualmente possibile la ristrutturazione con ampliamento volumetrico

Così il Tar Lazio. Ma l'esistenza della struttura scomparsa va dimostrata da una «adeguata analisi storico-tecnica»

Anche l'edificio che non c'è più da molto tempo può essere oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia (come definito dal Testo unico edilizia) e può inoltre beneficiare dell'ampliamento volumetrico previsto dai vari piani casa regionali. Lo ha ribadito il Tar Lazio (Prima Sezione di Latina) nella pronuncia pubblicata il 27 maggio scorso ([n.505/2022](#)). Pronuncia con la quale i giudici hanno annullato il diniego del permesso di costruire da parte del comune di Gaeta nei confronti di un privato che intendeva appunto avvalersi delle norme del Piano casa delle Regione Lazio per realizzare una ricostruzione, con ampliamento volumetrico, di un edificio cancellato dai bombardamenti dell'ultima guerra, di cui restava solo una sorta di "impronta" riscontrabile negli edifici vicini.

Il comune ha opposto però un diniego al rilascio del permesso di costruire, con il motivo che le specifiche norme del piano casa non potessero applicarsi a edifici esistenti. La tesi del Comune è stata però respinta dai giudici del Tar, giudicando fondati i motivi del ricorso da parte del ricorrente, a cominciare dalla interpretazione della "ratio" del Piano casa (oltre che del Dpr 380/2001), che è appunto quella di una «riqualificazione del patrimonio edilizio senza ulteriore consumo di suolo, sussumibile nel concetto di ripristino di edifici di cui sia percepibile l'esistenza almeno come "rudere" o con la presenza di resti attestanti la passata presenza dell'edificio e comportanti un impegno di suolo ancora in essere, a prescindere dalla loro capacità di rilevare la consistenza originaria dell'immobile».

Quanto poi alla dimostrazione dell'esistenza dell'edificio, nel caso specifico la parte ricorrente segnalava come questa fosse «comprovata dall'attuale stato dei luoghi - muri ciechi e testimoni di attesa sulle pareti degli edifici adiacenti - e dalla presenza nell'elenco dei "beni distrutti", al foglio di mappa SU/1, con medesimo mappale n. 2079».

Esaminando il caso alla luce del combinato disposto tra Testo unico edilizia e Piano casa Lazio, i giudici non riscontrano alcun «esplicito riferimento alla necessità di una fisica esistenza dell'immobile oggetto della "sostituzione edilizia" in questione, anche perché palesemente illogica sarebbe la previsione di possibilità di recupero di un immobile assentito ma non ultimato senza che di tale ultimazione si sia data una definizione, se di "rustico" o solo corrispondente all'avvio dei lavori nei termini, agli scavi preliminari o quant'altro».

I giudici concludono che «il concetto di ristrutturazione è stato ritenuto applicabile anche all'edificio che non esiste più, di cui però la consistenza originaria si può ricostruire con un'indagine tecnica. Nel caso di specie non risulta che il diniego si sia fondato sull'impossibilità di una ricostruzione della consistenza originaria, che ben potrebbe essere attivata, data la presenza di muri ciechi e testimoni di attesa sulle pareti degli edifici adiacenti, non contestata dal Comune, e sulla quale potrebbe calcolarsi la cubatura originaria».

Peraltro, i giudici ricordano quanto affermato dal Consiglio di Stato, dopo le modifiche introdotte al Testo unico edilizia con DI 69/2013, che hanno inserito «nella lettera d) del comma 1 dell'art. 3 T.U... il riferimento agli interventi "volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione" che quindi ora rientrano nel concetto di ristrutturazione "purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza"». Ne consegue che «il concetto di ristrutturazione è stato allargato al caso di edificio che più non esiste, di cui però la consistenza originaria si può ricostruire, evidentemente con un'indagine tecnica, ipotesi che la giurisprudenza in precedenza escludeva».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/06/2022

Autore: Massimo Frontera

Cessione di cubatura, le indicazioni del Consiglio di Stato su aree e trascrizione degli accordi

Con la sentenza n. 4417/2022 Palazzo Spada dà ulteriori chiarimenti sulla disciplina del trasferimento di diritti edificatori

Il trasferimento di diritti edificatori da un fondo ad un altro per accrescere la capacità edificatorie del fondo di destinazione, non ha ancora una compiuta definizione normativa né tantomeno un inquadramento giuridico ben definito. In un quadro normativo così incerto, è la giurisprudenza che pronuncia dopo pronuncia, sta delineando i dettagli applicativi dei negozi che hanno per oggetto i diritti edificatori.

Con la [sentenza 4417 del 31 maggio 2022](#) il Consiglio di Stato ha fornito ulteriori elementi che contribuiscono a tracciare il quadro della disciplina della cessione di cubatura. La pronuncia in questione effettua un interessante excursus dell'istituto a partire dalle sue origini, che risalgono al fine degli anni '60 quando, con la legge 765/1967 e il Dm 1444/1968, il nostro ordinamento giuridico ha conosciuto i limiti inderogabili di densità edilizia e gli standard edilizi.

Le origini dell'istituto: i limiti di densità edilizia

In particolare, l'art. 41-quinquies della legge urbanistica, introdotto nel 1967, ha stabilito che il piano regolatore debba prevedere limiti inderogabili di densità edilizia, rapporti massimi tra spazi destinati a varie funzioni urbane (tra insediamenti privati residenziali e produttivi ad esempio) o tra funzioni private e pubbliche (attività collettive a verde pubblico o a parcheggi) e che tali limiti debbano essere definiti per zone territoriali omogenee. In tal modo, un privato interessato ad edificare nel proprio fondo deve rispettare i limiti imposti dal piano regolatore, non solo – ovviamente in termini di destinazioni ammesse – ma anche nella "quantità" di capacità edificatoria (o cubatura).

In altri termini, il piano regolatore stabilisce una quantità massima di edificabilità in ciascuna area del proprio territorio e sta poi al privato, fatti salvi i limiti urbanistici e territoriali della specifica zona, decidere se e come sfruttare detta capacità edificatoria.

La cessione di cubatura



Da ciò nascono diversi tipi di fattispecie:

a) Il privato può decidere di non sfruttare la capacità edificatoria attribuita al suo fondo e trasferire il diritto di edificare, in tutto o in parte, ad un'altra area di proprietà di terzi, vendendo diritti edificatori;

b) Il piano regolatore può prevedere la possibilità di edificare anche in misura maggiore rispetto alla capacità nominalmente attribuita allo stesso sfruttando diritti edificatori provenienti da altre aree. In questo caso, il proprietario del lotto in questione acquista diritti edificatori provenienti da altre aree.

Con la cessione di cubatura, la capacità edificatoria viene incrementata con il trasferimento di diritti edificatori provenienti da un'altra area, che ne rimane priva, in tutto o in parte, mentre tali diritti sono utilizzati dal fondo ricevente. Nella pratica, le fattispecie che possono ricorrere sono innumerevoli, ed è sempre necessario analizzare puntualmente le previsioni dei singoli piani regolatori. Infatti, a fronte di un modello "privato" di accordo consensuale tra privati, la cessione di cubatura può maturare anche in un contesto "pubblico", perché prevista e regolamentata dal piano regolatore locale. Come ricordato dal

Consiglio di Stato, infatti, «la cessione di cubatura costituisce un genus, al cui interno si pongono sia gli atti tra privati volti a fare transitare direttamente potestà edificatoria da una proprietà all'altra, nei limiti consentiti, sia i diritti edificatori direttamente generati dalla p.a. nell'ambito della c.d. urbanistica consensuale, nelle forme della perequazione, della compensazione e della premialità, variamente declinate dalla legislazione regionale e dagli strumenti pianificatori locali».

In questo secondo caso, oltre all'accordo tra privati, diventa necessario il coinvolgimento del Comune, nell'accordo o nel procedimento in cui l'accordo si instaura: attraverso, per esempio, l'approvazione in sede di Consiglio o di Giunta, la stipula di una convenzione urbanistica, ecc.

La trascrizione e l'asservimento

Ovviamente, occorre lasciare traccia del trasferimento, avere una prova giuridica che una determinata cubatura non sia più attribuibile ad un determinato fondo, bensì ad un altro. Al fine di rispondere a questa esigenza, molti piani regolatori hanno introdotto la necessità di sottoscrivere un atto di asservimento: in tal modo il proprietario del fondo da cui viene sottratta capacità edificatoria sottoscrive un atto di asservimento con cui grava il proprio fondo di un limite ad aedificandi. Trattandosi di un atto – normalmente – trascritto nei pubblici registri esso viene reso pubblico ed opponibile ai terzi (oltre a confluire nell'iter di rilascio del titolo edilizio della costruzione del fondo di atterraggio del diritto, anche se questo passaggio non è sempre necessario, ma dipende dalle singole prassi e regolamenti locali).

Come ha chiarito la sentenza in commento il presupposto logico del c.d. "asservimento" (del fondo che si priva della propria capacità edificatoria in favore del fondo che la riceve) consiste nell'interesse della Pa affinché sia osservato il rapporto tra superficie edificabile e volumi realizzabili nell'area interessata ma, al tempo stesso, nella sostanziale indifferenza alla materiale collocazione di fabbricati, fermi restando evidentemente i limiti di cubatura realizzabile in un determinato ambito territoriale, fissati dal piano, oltre al rispetto delle distanze e delle eventuali prescrizioni sulla superficie minima dei lotti.

Sul tema della certezza della capacità edificatoria attribuita ad un fondo e della pubblicità del trasferimento di cubatura, nel 2011 sul punto è intervenuto il decreto-legge n. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2011 che ha introdotto il punto n. 2-bis al primo comma dell'art. 2643 c.c., il quale prevede che siano resi pubblici con il mezzo della trascrizione i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale.

I principi enucleati dalla giurisprudenza

La sentenza in commento ha poi passato in rassegna alcuni principi connessi all'istituto della cessione di cubatura, che il collegio ritiene di condividere:

- 1) Utilità separata rispetto al terreno: i diritti edificatori che un terreno possiede possono essere alienati o ceduti autonomamente dall'alienazione o cessione del terreno medesimo poiché gli stessi costituiscono un'utilità separata dal terreno cui ineriscono.
- 2) L'omogeneità della destinazione l'uso: il trasferimento della cubatura è tuttavia subordinato al soddisfacimento, pena l'invalidità dell'asservimento che tra il fondo "alienante" e il fondo "ricevente" ci sia una omogeneità di destinazione d'uso.
- 3) La vicinanza tra fondi. Per la legittimità della cessione di cubatura, è richiesta non solo l'omogeneità d'area territoriale ma anche la contiguità dei fondi; devono essere altresì riconosciuti come legittimamente utilizzabili asservimenti riferiti ad aree, anche se non contigue sul piano fisico, vicine però in modo significativo.
- 4) La possibilità di escludere o eliminare l'applicazione dell'istituto. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la possibilità che gli strumenti urbanistici vietino, in via immediata e diretta, tali operazioni per alcune aree oppure adottino scelte sui limiti di volumetria che conducano a un esito analogo.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/06/2022

Autore: Carmen Chierchia

Appalti, il piano di attuazione della clausola sociale va inserito nella documentazione amministrativa

La presenza di informazioni sui costi della manodopera non viola il divieto di commistione tra offerta amministrativa e tecnica

Il piano di riassorbimento, in attuazione della clausola sociale, deve essere inserito nella documentazione amministrativa dell'offerta. La presenza di informazioni relative ai costi della manodopera non determina violazione del divieto di commistione tra offerta amministrativa e offerta tecnica. In questo senso, la [pronuncia del Tar Toscana, Firenze, n. 612/2022](#).

Il caso

La stazione appaltante ha aggiudicato l'appalto di «servizi di manutenzione del verde pubblico per la tutela del decoro urbano 2021-2022» prevedendo, con la legge di gara, per i partecipanti (secondo quanto previsto dalle linee guida Anac n. 13) la presentazione del piano di riassorbimento nell'ambito della documentazione amministrativa.

Il piano presentato dall'aggiudicatario conteneva anche dati relativi alla spesa del personale da qui le censure del ricorrente che ha impugnato tutti gli atti di gara, dal bando all'aggiudicazione compresa la richiesta di inefficacia del contratto.

Secondo la censura principale l'aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso per aver inserito «informazioni di spesa all'interno della busta relativa alla documentazione tecnica, circostanza quest'ultima che avrebbe dovuto portare (...) a disporre l'esclusione». In particolare, l'inserimento ha riguardato i costi della manodopera. Secondo il ricorrente, tra gli altri, detto *modus operandi* costituisce violazione del divieto di commistione tra le componenti dell'offerta.

La sentenza

I rilievi non persuadono il giudice. In primo luogo, già il disciplinare chiariva che il progetto di riassorbimento, diretto ad illustrare l'attuazione pratica della clausola sociale da parte dell'appaltatore, andasse inserito «nella documentazione di gara» e redatto con le schede di inquadramento del personale da riassorbire. E va in questa direzione, del resto, la stessa scelta dell'Anac, come chiarita nelle linee guida n. 13 del 2019, per cui, tale progetto

«non poteva che evidenziare i parametri caratteristici» tenendo conto «delle qualifiche del personale, del relativo inquadramento e del trattamento economico assicurato».

È altresì vero, inoltre, che il principio della separazione tra offerta tecnica ed offerta economica trova applicazione solamente nelle ipotesi in cui sussista «effettivamente il pericolo di compromissione della garanzia di imparzialità della valutazione». Secondo il giudice ciò si verifica solo nel caso in cui si determini una concorrenza tra «elementi di giudizio a carattere discrezionale (inerenti l'apprezzamento dei profili tecnici e qualitativi della proposta negoziale articolata dagli operatori economici in concorrenza) ed elementi di giudizio a rilevanza obiettiva ed automatica (quali sono quelli della componente economica dell'offerta)». Nel caso di specie, invece, l'operatore economico si è limitato a eseguire una disposizione fissata dalla stazione appaltante introducendo solamente aspetti marginali di contenuto tecnico/economico che non potevano essere intesi come «anticipazione di elementi dell'offerta economica di gara».

Inoltre, il divieto di commistione non può essere inteso in senso assoluto ma relativo visto che implica una indagine da condurre caso per caso e non può in ogni caso essere interpretata in modo indiscriminato «al punto da eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l'aspetto tecnico e quello economico dell'appalto posto a gara».

Come ha ricordato il giudice, è proprio l'Anac a stabilire che il piano di riassorbimento deve essere inserito nella documentazione amministrativa dell'offerta, circostanza che rende possibile, in caso di omissione, l'attivazione del soccorso istruttorio integrativo. Situazione, questa, che non potrebbe realizzarsi nel caso in cui l'inserimento dovesse avvenire nell'offerta tecnica stante la sostanziale intangibilità/modificabilità di quest'ultima (come previsto nell'articolo 83, comma 9 del Codice).

La scelta di inserire il piano di riassorbimento nella documentazione amministrativa, piuttosto che nell'offerta tecnica, viene giustificata, dall'Anac, dalla difficoltà di definire «criteri di valutazione del "progetto di assorbimento" che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 95, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, ripresi dalle Linee guida n. 2».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/06/2022

Autore: Stefano Usai

Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per Pa e imprese
Bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, contributi regionali

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Lombardia: ambiente, 50mila euro per l'educazione ambientale e alla sostenibilità

La regione Lombardia ha attivato un bando per lo sviluppo dell'educazione ambientale e alla sostenibilità, valorizzando le iniziative già in atto sul territorio o incentivando la nascita di nuove. Al bando possono partecipare: gli enti della pubblica amministrazione; gli istituti scolastici statali, paritari e privati; le realtà del terzo settore (mondo associativo, fondazioni, consorzi, cooperative). Tutti i soggetti proponenti devono avere almeno una sede operativa nel territorio regionale lombardo. Il budget totale a disposizione è di 50mila euro. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa bandi online entro le ore 12 del 21 giugno all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.

Per informazioni rivolgersi a:+

Silvia Macalli e-mail: educazione.ambientale@flanet.org

Piemonte: asili nido, 3,4 milioni per prolungare l'orario dei servizi 2022-2023

La Regione Piemonte ha attivato un bando rivolto ai Comuni per sostenere il prolungamento orario dei servizi per la prima infanzia a titolarità comunale per l'anno educativo 2022-2023. La Regione ha messo a disposizione un contributo destinato a nuclei familiari con minori di età compresa fra i 3 mesi e i 36 mesi, per la fruizione prolungata di servizi educativi per la prima infanzia (Misura "Sostegno al prolungamento orario servizi per la prima infanzia a titolarità comunale"). Il budget disponibile è di 3.429.990 di euro.

Le domande devono essere inviate entro il 13 luglio 2022 mediante procedura telematica collegandosi alla pagina:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/presentazione-domanda-flaidom>.

Alla domanda è necessario allegare la scheda progettuale.

Per informazioni si può scrivere a prolungamentonidi2022@regione.piemonte.it indicando sempre nell'oggetto della comunicazione il riferimento all'avviso "Misura sostegno al prolungamento orario servizi a titolarità comunale a.s 2022-2023"

Basilicata: 900mila euro per valorizzare gli ambiti fluviali del Noce e del Sinni

La Regione Basilicata ha attivato un bando per la realizzazione di interventi nei bacini fluviali del Noce e del Sinni per "Favorire la partecipazione locale per innescare una coscienza collettiva e responsabile di tutela dei fiumi, di sviluppo sostenibile e di governo condiviso del territorio. I soggetti beneficiari sono Province, Enti Parco, Aree programma, Unioni di Comuni; Enti Locali, singoli o associati, con individuazione, in caso di associazioni di Comuni. L'ammontare delle risorse a disposizione è pari a 900mila euro, suddivisi per i quattro ambiti così individuati: Noce, Alto Sinni/Val Sarmento, Diga di Monte Cotugno, Basso Sinni. Sono finanziabili gli interventi di riqualificazione ambientale e recupero della biodiversità; attività culturali legate alla vita, ai costumi ed alle tradizioni delle popolazioni fluviali (realizzazione di ecomusei/etnomusei, centri visite, aule didattiche all'aperto, centri di educazione ambientale/fluviale; etc.); interventi di accessibilità ad aree di pertinenza per la fruizione dei beni e dei luoghi del paesaggio fluviale, quale componente sociale e turistica (percorsi escursionistici ciclopeditoni; aree attrezzate; attività e servizi sportivi, ludico-ricreativi, didattico-formativi; eccetera). Le domande devono essere presentate entro il 25 luglio 2022. [Info](#)

Marche: turismo, fino a 50mila euro per le rievocazioni storiche degli enti locali

La Regione Marche ha attivato un bando per il finanziamento delle manifestazioni di promozione delle rievocazioni storiche iscritte al calendario regionale di particolare interesse ai fini della valorizzazione dell'offerta turistica territoriale. I soggetti organizzatori devono essere gli enti locali. L'entità del contributo regionale per le iniziative proposte non può essere superiore al 60 per cento della spesa ammissibile e il contributo massimo concedibile è determinato in 50mila euro. Il costo complessivo della iniziativa, ai fini della ammissibilità, non può comunque essere inferiore a 15mila euro. Le domande, a firma del legale rappresentante, dovranno pervenire alla giunta della Regione Marche settore turismo entro il 30 giugno 2022. [Info](#)

Commissione europea: 1,16 milioni di euro per costruire nuove relazioni con il Regno Unito

Nel quadro del programma NDICI–Europa Globale - lo strumento di cooperazione dell'Ue con i Paesi del resto del mondo - è stato pubblicato un bando relativo al settore Azioni di risposta rapida teso a costruire un nuovo partenariato con il Regno Unito, dopo la sua uscita dall'Ue, al fine di ricostruire la fiducia e la comprensione reciproca fra Ue e Regno Unito, promuovendo e proteggendo i valori e gli interessi dell'Ue attraverso iniziative di diplomazia pubblica. Il bando è diviso in due lotti; lotto 1, giovani; lotto 2, cittadini e comunità locali impegnate a creare e/o rafforzare reti locali, regionali e nazionali. Il bando si rivolge a: istituzioni di ricerca/università, istituzioni culturali, organizzazioni dei media, gruppi comunitari/locali, associazioni commerciali e di imprese, Ong, imprese sociali, think tank, stabilite in uno Stato Ue o nel Regno Unito. Budget: 1,16 milioni di euro (580mila euro per ogni lotto). Il contributo può coprire fino al 90 per cento dei costi ammissibili, per un massimo di 580mila euro. Le domande devono essere presentate entro l'11 luglio 2022. [Info](#)

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/06/2022

Autore: Maria Adele Cerizza

ICS: bandi per impiantistica sportiva dei Comuni

Con una [nota del 24 maggio](#) l'Istituto per il Credito Sportivo ha annunciato il via al bando “[Sport Missione Comune 2022](#)”, finalizzato alla realizzazione e al miglioramento dell’impiantistica sportiva, anche scolastica, e delle piste ciclabili, nonché alla misura “Sport Verde Comune”, dedicata agli interventi di efficientamento energetico degli impianti sportivi.

Fonte: Entionline del 07/06/2022

Presidenza del consiglio: contrasto agli incendi boschivi

Nella G.U. n. 128 del 3 giugno è stato pubblicato un [Comunicato della Presidenza del Consiglio](#) recante l'individuazione dei tempi di svolgimento e le raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale, e ai rischi conseguenti.

Fonte: Entionline del 06/06/2022

Abusi paesaggistici, limiti di sanabilità rimessi alle norme statali

Respinto dal Tar Sardegna il ricorso di un proprietario che aveva chiesto, ma non ottenuto, di sanare l'aumento di volume di una struttura

L'interesse paesaggistico «è del tutto diverso da quello urbanistico-edilizio», e la previsione dei limiti sulla sanabilità di abusi paesaggistici «è rimessa alla discrezionalità del legislatore statale». Con questa motivazione il Tar della Sardegna, nella [sentenza numero 368/2022](#) ha respinto il ricorso di un proprietario che aveva chiesto, ma non ottenuto, di sanare l'aumento di volume di una struttura situata nel Comune di Domus de Maria, a una cinquantina di chilometri da Cagliari, in area vincolata.

La vicenda è iniziata nel 2016 quando il direttore del Servizio tutela paesaggistica per le province di Cagliari e Carbonia della Regione Autonoma della Sardegna ha negato «la compatibilità paesaggistica per un intervento edilizio, in difformità del titolo abilitativo edilizio». La risposta è stata preceduta dalla richiesta di accertamento di conformità, presentata nel 2010, per un ampliamento «senza i titoli necessari e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, della sopraelevazione di un preesistente fabbricato di sua proprietà, con un incremento della superficie da 30,61 a 53 metri quadri e un aumento di volume da 81,31 a 141,17 metri cubi». Poi c'è stata la Regione che ha negato «l'accertamento di conformità paesaggistica affermandone l'esclusione dalle ipotesi nelle quali (l'articolo 167 del dlgs 42/2004) ne consente la sanatoria». Quindi il ricorso al Tar cui hanno resistito la Regione, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cagliari, Oristano, Medio Campidano, Carbonia Iglesias e Ogliastra e il Comune di Domus de Maria. Ricorso non accolto.

Nelle motivazioni i magistrati, ricordando che «le opere da eseguire in zone paesaggisticamente tutelate sono soggette al preventivo rilascio di apposita autorizzazione paesaggistica e che tale assenso non può normalmente essere rilasciato in sanatoria successivamente alla realizzazione», hanno sottolineato che «la sanatoria paesaggistica postuma è peraltro esclusa quando le opere realizzate in assenza della previa autorizzazione hanno determinato la creazione di nuovi volumi o nuove superfici». Nel caso specifico hanno rimarcato che «è pacifico ed incontestato che le opere realizzate in difformità dal titolo

autorizzatorio e per le quali è stato chiesto l'accertamento di conformità abbiano determinato aumento sia di superficie che di volume utile; pertanto la Regione convenuta non avrebbe potuto dare una differente interpretazione del chiaro disposto normativo».

C'è poi un altro aspetto, eccepito dalla difesa della Regione e dalle altre amministrazioni che hanno resistito e condiviso dai giudici: «L'interesse paesaggistico è del tutto diverso da quello urbanistico-edilizio, anche alla luce della peculiare protezione accordata dall'art. 9, secondo comma, della Costituzione, al bene paesaggio. Da ciò consegue che deve intendersi rimessa alla discrezionalità del legislatore statale la previsione di limiti, anche stringenti, alla "sanabilità" di abusi paesaggistici e di un differente trattamento normativo di questi ultimi rispetto alle violazioni di natura esclusivamente edilizia». Risultato: ricorso respinto, spese compensate.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/06/2022

Autore: Davide Madeddu

Polizia Locale
Attività Economiche

Pubblicità, da rimuovere il maxi-schermo led che distrae gli automobilisti

Il Tar Sardegna boccia il ricorso di un commerciante dopo la segnalazione della polizia locale

Lo schermo pubblicitario troppo grande (sei metri per tre circa) può essere fonte di distrazione e pericolo per pedoni e automobilisti e quindi deve essere rimosso. È quanto emerge dalla [sentenza n. 396/2022](#) pronunciata dalla prima sezione del Tar di Cagliari in merito al ricorso presentato dal legale rappresentante di un'attività commerciale di Oristano cui era stata ordinata la fermata dell'attività e la rimozione di «led panel pubblicitario di comunicazione visiva».

La vicenda inizia quanto il proprietario di un esercizio commerciale, sulla base di una Dua (dichiarazione autocertificativa) posiziona sulla copertura dell'edificio che ospita l'attività un led panel. Successivamente c'è un sopralluogo della polizia locale che evidenzia le dimensioni approssimative dello schermo «di circa metri 6 di base per metri 3 di altezza, in attività, che proiettava messaggi variabili di immagini di veicoli, con successione programmata di fotogrammi nell'arco di alcuni secondi)». Uno strumento che, «data la conformazione e i messaggi proiettati, attira indiscutibilmente l'attenzione degli occupanti i veicoli in transito». Non solo, la polizia locale evidenzia anche che l'impianto si trova «all'interno di un'area di intersezione stradale, in prossimità di attraversamenti pedonali» e che è «è qualificabile come elemento di disturbo e conseguente pericolo alla circolazione stradale del tratto stradale (sia pedonale che veicolare, anche in relazione ai passaggi di soggetti a limitata deambulazione), sia per la conformazione dell'area, che è indiscutibilmente un'area di intersezione stradale, oltre che per la luminosità variabile a seconda del messaggio proiettato». C'è poi la questione relativa alle dimensioni «pari a 18 metri quadrati».

Segue la determinazione del dirigente che dispone il «divieto immediato di prosecuzione dell'attività di cui alla pratica in oggetto e la rimozione di tutte le opere realizzate sulla base della dichiarazione autocertificativa presentata e la conseguente inefficacia della ricevuta rilasciata». C'è quindi il ricorso al Tar in cui

il legale rappresentante dell'azienda evidenzia come nella stessa strada. Tra i motivi adottati dal ricorrente il fatto che il pannello« si troverebbe a distanza conforme a quella richiesta dalla legge; esso, inoltre, costituirebbe una insegna (c.d. di esercizio) dell'attività svolta e, come tale, non sarebbe sottoposto alle norme sulle distanze, in quanto collocato parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza (peraltro in proiezione verticale) ai fabbricati esistenti». Per i giudici però ricorso è infondato.

I giudici, partendo dall'istruttoria svolta dalla polizia locale da cui emerge «il giudizio di pericolosità dell'impianto de quo per la sicurezza della circolazione stradale, siccome espresso nella gravata determinazione, non può ritenersi irragionevole né viziato da travisamento, tenuto conto della posizione nella quale il pannello risulta collocato, della sua conformazione e delle modalità di funzionamento». Non solo: «Né può dirsi che il provvedimento impugnato sia viziato sotto il profilo della motivazione - argomento i magistrati amministrativi -, in quanto le ragioni poste a base della decisione comunale sono facilmente evincibili per relationem, attraverso l'espresso richiamo agli atti sopra indicati». Ricorso respinto, spese compensate.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 09/06/2022

Autore: Davide Madeddu

Resistenza a pubblico ufficiale anche se l'agente è in borghese ma si qualifica subito

Per la Suprema corte gli ufficiali e agenti della Polizia di Stato sono considerati in servizio permanente

Sussiste il reato di resistenza a pubblico ufficiale anche se il soggetto passivo veste abiti borghesi e si trova libero dal servizio. Lo hanno affermato i giudici della Cassazione con la [sentenza n. 21778/2022](#).

La vicenda in esame

L'imputato - condannato per due volte nel merito - si era dato alla fuga a piedi. Il militare, pur essendo in borghese, si era qualificato ad alta voce e aveva intimato al soggetto inseguito di fermarsi immediatamente, mentre questi lo spintonava e lo minacciava di sparargli simulando il possesso di un'arma.

I Supremi giudici ricordano che gli ufficiali e agenti della polizia di stato sono considerati in servizio permanente nel senso che non cessano dalla loro qualifica di pubblici ufficiali pur se liberi dal servizio, essendo anche in tali circostanze tenuti a esercitare le proprie funzioni. La decisione sul punto e con riferimento all'articolo 337 del cp (Resistenza a pubblico ufficiale) richiama un precedente in cui un poliziotto in tenuta da spiaggia e che si era tempestivamente qualificato, era stato strattonato e preso a calci con l'inevitabile condanna del reo (si veda anche la sentenza della Cassazione n. 52005/14). La decisione conclude sancendo che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/06/2022

Autore: Giampaolo Piagnerelli

Welfare

Accoglienza e integrazione, 36mila posti per il sistema Sprar-Sai nel 2022

Il 55% degli enti coinvolti dalla rete ha meno di 5mila abitanti, tutte le città metropolitane e i capoluoghi di Regione ne fanno parte

Nel 2021 sono stati 851 i progetti finanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo che costituiscono la rete Sai (Sistema di accoglienza e integrazione), con 34.744 posti di accoglienza, 722 enti locali titolari di progetto e 1.796 Comuni interessati dal Sistema a vario titolo (titolari di progetto, sede di struttura o parte di un'aggregazione: Unione, Comunità montana, Distretto o Ambito, Consorzio o Società della salute). Il 55% dei Comuni coinvolti dalla rete ha meno di 5mila abitanti, mentre tutte le città metropolitane e le città capoluogo di regione fanno parte del Sai.

Sono le prime anticipazioni del Rapporto annuale Sai 2022 presentate oggi all'Anci con le iniziative per celebrare il ventennale della rete di accoglienza dei Comuni nato nel 2002.

Nel 2021 sono stati accolti 42.464 beneficiari di cui 9.877 (+39% rispetto al 2020) minori stranieri non accompagnati, ovvero il 23,3% del totale con un incremento rispetto agli anni precedenti della fascia d'età più giovane 0-17 anni. Nel 2021 è cresciuta anche la disponibilità di posti Sai dedicati all'accoglienza di minori stranieri soli arrivando a 239 progetti per un totale di 6.683 posti.

Negli anni il Sistema Sprar-Sai si è ampliato e consolidato passando da circa un migliaio di posti a 36.000 nel 2022 diventando così parte integrante del welfare locale.

Nel corso dei lavori è stato fatto il punto anche sull'accoglienza dei profughi ucraini e afgani nella rete del Sai. Il Sistema di accoglienza dei Comuni ha risposto all'emergenza derivante dalla crisi in Ucraina accogliendo a oggi un totale di 740 cittadini ucraini per la maggioranza donne sole con figli minori (71% donne, 29% uomini). L'Emilia-Romagna è la regione che ha accolto un maggior numero di beneficiari (22% del totale complessivo), seguita da Lazio e Campania. Inoltre, rispetto alla richiesta del Ministero dell'Interno di ulteriori 3.530 posti in progetti

SAI già attivi, i Comuni del Sistema hanno risposto offrendo una disponibilità di 6.812 posti per nuclei familiari in 280 progetti Sai, riuscendo a potenziare la rete dell'accoglienza diffusa con l'adesione di circa altri ottanta nuovi Comuni. Anche in riferimento all'avviso del Ministero per nuovi progetti di accoglienza per un totale di 1.000 posti, i Comuni hanno risposto oltre le previsioni rendendo disponibili 6.067 posti.

Guardando invece i numeri relativi all'accoglienza degli afgani nella rete SAI emerge che, dalla fine di giugno 2021, con la prima operazione di evacuazione dall'Afghanistan dei collaboratori afgani dell'esercito italiano, sono stati accolti 1.907 cittadini afgani: 55% uomini e 45% donne, il 37% sono minori tra 0 e 17 anni. La Calabria è la regione con la percentuale più alta di accolti (15%) seguita subito dopo da Campania (13%), Puglia e Lombardia (10%). Con l'accelerazione dell'evacuazione umanitaria dall'Afghanistan, tra dicembre 2021 e gennaio 2022 tre differenti decreti ministeriali hanno complessivamente finanziato 3.470 posti per nuclei familiari in 196 progetti Sai.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 09/06/2022

Autore: Daniela Casciola

Anci: bando Progetto otto per mille

Il 1° giugno [l'Anci ha pubblicato il bando relativo al “Progetto otto per mille - annualità 2017”](#), per la presentazione di proposte progettuali inerenti interventi straordinari di accoglienza integrata, misure innovative di inserimento abitativo e rafforzamento delle procedure di presa in carico delle crescenti vulnerabilità in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale; possono partecipare i soli Comuni facenti parte della Rete SAI e la domanda deve essere inviata via PEC entro le ore 17:00 del 21 giugno.

Fonte: Entionline del 09/06/2022

Qualità della vita per generazioni: vincono le province di Aosta, Piacenza e Cagliari

Sono Aosta, Piacenza e Cagliari le tre province che vincono quest'anno la sfida della Qualità della vita declinata per altrettante fasce d'età: bambini, giovani e anziani.

La seconda edizione dei tre indici, calcolati ciascuno su 12 parametri statistici forniti da fonti certificate (Istat, Miur, Centro studi Tagliacarne, Iqvia), è stata presentata ieri in anteprima al Festival dell'Economia di Trento: [le classifiche](#), pubblicate la prima volta a giugno 2021 come una tappa della storica indagine di fine anno, sono state aggiornate dal Sole 24 Ore per raccontare come è cambiata la mappa del benessere in base alle "risposte" dei territori alle esigenze specifiche di tre target generazionali.

Gli indicatori

Confermati 31 indicatori su 36 tra quelli selezionati lo scorso anno per documentare servizi e condizioni di vita. Come new entry debuttano la percentuale di edifici scolastici con mensa tra i 12 parametri che compongono la classifica dei bambini; le imprese che fanno e-commerce tra quelli per i giovani; la presenza di medici specialisti, la dipendenza rispetto alla popolazione in età attiva e i farmaci anti-depressivi tra quelli per gli anziani. Ad ogni parametro è stato assegnato un punteggio per ciascuna provincia da 1000 a 0. E la classifica finale è il risultato della media dei punteggi conseguiti.

Le tre province al top

Il quadro generale conferma i divari territoriali su base generazionale. Emergono tre province, ciascuna leader per qualità della vita offerta ad alcune fasce di popolazione. Aosta, ad esempio, si piazza al 1° posto per i bambini, al 6° posto per gli anziani; e scivola al 43° posto, invece, per i giovani. Piacenza, in testa per i giovani, scende al 42° posto per gli anziani e al 75° posto per i bambini. Infine Cagliari, che conquista il primato nel benessere degli anziani, perde posizioni negli altri due indici (21° posto in quello dei bambini e 91° posto per i giovani). L'unica provincia che conquista un posto in tutte le tre top ten è Trento, seguita da Parma che resta sempre tra le prime quindici.

Due regioni in alto

In un momento storico in cui l'allarme natalità è entrato tra le priorità della politica, il Pnrr ha messo al centro donne e giovani e la pandemia ha colpito fortemente gli anziani, diventa evidente che i servizi territoriali a supporto di nuclei familiari possono fare la differenza nel livello di benessere locale e per il futuro dell'Italia. In questo contesto sembrano distinguersi due aree del Paese: la qualità della vita dei bambini premia la Toscana con Arezzo, Siena e Firenze al secondo, terzo e quarto posto; per i giovani, invece, in testa c'è l'Emilia Romagna, che già nel 2021 aveva manifestato la propria leadership in questa classifica (quest'anno il podio è occupato da Piacenza, Ferrara e Ravenna, mentre Forlì e Modena chiudono la top 10 in nona e decima posizione).

Mezzogiorno e grandi città

Mentre ai vertici si incontra il Centro-Nord, sembra che il Sud non sappia stare al passo con le esigenze delle famiglie, soprattutto di quelle con bambini, nonostante si confermi il territorio più giovane e più prolifico in base ad alcuni indicatori demografici (come il tasso di fecondità o l'indice di dipendenza degli anziani). In controtendenza, poi, nella graduatoria degli anziani spiccano alcune province sarde, tra le più longeve del Paese, e per i giovani si distinguono altri territori: certi indicatori - come matrimoni, età media al parto del primo figlio, affitti bassi e progetti imprenditorialità giovanile - trainano nella top 20 Caserta (al 6° posto), Agrigento (15^a), Salerno (16^a) e Vibo Valentia (17^a).

Performance negativa, infine, delle aree metropolitane. Le grandi città sono concentrate nella seconda metà della classifica legata al benessere dei bambini con Milano ad esempio al 60° posto, Roma all'83°; in un Paese con oltre 3 milioni di Neet, inoltre, Milano (92^a) e Roma (105^a) sono tra i territori in cui i giovani vivono peggio, insieme con altre province "universitarie", come Perugia (67^a), Pavia (71^a), Pisa (86^a), Venezia (102^a).

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/06/2022

Autori: Marta Casadei e Michela Finizio

Rassegne Giurisprudenziali

Conti giudiziali, dissesto e predissesto e parificate: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Parifica condizioni giudiziali

La parificazione del conto da parte dell'amministrazione costituisce fase imprescindibile e fondamentale ai fini della procedibilità del conto, considerato che l'amministrazione è il primo destinatario dell'obbligo di rendiconto e che il conto si intende reso all'organo dal quale l'agente è stato investito della gestione e non alla Corte dei conti, estranea al rapporto contabile, presso la quale il conto va successivamente depositato, previa parificazione del rendiconto, ovvero già munito dell'attestazione di parifica. Tale certificazione di conformità o parifica del conto deve basarsi sulle scritture dell'amministrazione o sugli altri elementi in possesso della stessa. Pertanto, non può dirsi conforme allo spirito della normativa di riferimento un controllo basato sulle sole scritture o documenti contabili prodotti dall'agente; la parifica non si esaurisce, infatti, in un semplice controllo di coerenza interna del conto rispetto ai relativi giustificativi formati e custoditi dal contabile, ma è finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione, resa dal contabile, è coerente con le risultanze contabili e documentali esterne in possesso dell'amministrazione.

Sezione giurisdizionale del Veneto - Sentenza n. 200/2022

Forma conti giudiziali

In materia di conti giudiziali la giurisprudenza della Corte ha adottato un approccio, consolidato e costante, di stampo sostanzialistico, nel senso di ritenere la regolarità di conti redatti in modo difforme rispetto ai modelli normativi a condizione, tuttavia, che il conto sia esaurientemente rappresentativo della gestione e ne consenta la verifica di regolarità nel rispetto della normativa disciplinante l'attività degli agenti contabili. Se il conto deve essere idoneo a rappresentare, mediante i fatti di gestione, i relativi risultati, la

forma del conto ed i relativi contenuti debbono essere coerenti con questa finalità. In questo senso, dunque, si può invocare l'applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma che, tuttavia, non è - e non può costituire - un mezzo per derogare o, men che meno, eludere l'indefettibilità non solo dell'obbligo di rendicontazione (in ipotesi, anche in assenza di specifico modello), ma, sotto il profilo contenutistico, dell'obbligo di completa ed idonea rappresentazione dei fatti di gestione.

Sezione giurisdizionale del Veneto - Sentenza n. 202/2022

Predissesto e dissesto

La consolidata giurisprudenza della Corte ha da tempo affermato che le ipotesi tassativamente elencate dall'articolo 243-quater, comma 7, del Tuel, tra le quali rientra quella della mancata presentazione in termini del piano (90 giorni), vanno qualificate come «fattispecie legali tipiche» di condizioni di dissesto, che si aggiungono a quelle già previste dall'articolo 244 del Tuel e comportano l'obbligo della sua dichiarazione. In particolare, la Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 5/2018 (Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza) ha precisato che «la Sezione regionale di controllo, accertata la tardiva presentazione del piano, trasmette la relativa deliberazione al Prefetto competente o altro organo previsto dai regimi di autonomia differenziata, che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 149/2011, assegna al Consiglio dell'ente un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto» (anche la pronuncia n. 10/2022). È stato infatti ritenuto che l'automatismo del passaggio al dissesto per il caso di mancata predisposizione del Piano nei termini perentori da parte dell'ente, sia coerente con il principio del buon andamento, e proporzionato come conseguenza dello stato di squilibrio strutturale, dichiarato dallo stesso comune a giustificazione del ricorso alla procedura di riequilibrio. Trattandosi, infatti, di un ristretto arco temporale, l'ente non può modificare la propria situazione finanziaria e, quindi, correttamente la mancata adozione del piano determina la dichiarazione di dissesto, non essendo stato risolto lo stato di grave squilibrio.

Sezione regionale di controllo della Sicilia - Deliberazione n. 97/2022

Risanamento partecipate

Nel sistema di regole e principi introdotto dal Dlgs 175/2016 in caso di 'grave' crisi della società a partecipazione pubblica, riconducibile alla previsione di cui

all'articolo 14, comma 5 (perdite per tre esercizi consecutivi) il ripristino del capitale sociale minimo presuppone l'approvazione di un piano di risanamento (ovvero l'adozione del Dpcm previsto dal terzo periodo della stessa disposizione). In ogni caso, l'eventuale ricapitalizzazione ai sensi dell'articolo 2447 del Cc deve attestarsi, di regola, nella misura del minimo legale, salva la sussistenza di particolari ragioni, previste nel piano di risanamento, idonee a giustificare una ricapitalizzazione di maggiore entità, fermo restando, in ogni caso, l'onere di motivare analiticamente l'operazione.

Sezione regionale di controllo del Lazio - Parere n. 76/2022

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 10/06/2022

Autore: Marco Rossi

Unione Provinciale Enti Locali – Italia

Reg. n° 431 Trib. Varese

Ente riconosciuto con delibera 3 dic. 1998 n° 40001 della Regione Lombardia

Certificato Qualità ISO 9001:2015 n. IT-91387

Accreditato all'albo degli operatori per la formazione al n. 975/2016 Regione Lombardia

